

Osservazioni a prima lettura agli artt. 1-3 del decreto-legge n. 162 del 31.10.2022, in tema di «*divieto di concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia*».

di **Alessandro Ricci**

Parte I. Introduzione.

Sommario: I.1. Fisionomia essenziale dell'intervento di riforma. – I.2. Metodo dell'analisi.

Parte II. La nuova ridefinizione delle categorie di "condannati ostativi".

Sommario: II.1. Le varie categorie di "condannati ostativi": "qualificati-prima fascia" e "generici-seconda fascia". – II.2. I "condannati ostativi qualificati-prima fascia" e la divisione in "collaboranti" e "non collaboranti". – II.3. Le due nuove categorie di "condannati ostativi qualificati non collaboranti" introdotte dal d.l. n. 162/2022 (nuovi commi 1-*bis*, 1-*bis*.1 e 1-*bis*.2). – II.4. La novità introdotta da d.l. n. 162/2022 in tema di "scorporo delle pene": una distinzione necessaria tra "collaboranti" e "non collaboranti". – II.5. I "condannati ostativi generici-seconda fascia". – II.6. La riferibilità soggettiva delle "condizioni ostative".

Parte III. Il nuovo catalogo delle "condizioni ostative".

Sommario: III.1. Premessa. – III.2. Le varie tipologie di "condizioni ostative".

Parte IV. La posizione dei "condannati ostativi qualificati collaboranti".

Sommario: IV.1. La sostanziale autonomia della categoria "collaboranti". – IV.2. La novità introdotta dal d.l. n. 162/2022.

Parte V. La posizione dei "condannati ostativi qualificati non collaboranti".

Sommario: V.1. Premessa. – V.2. I condannati "comma 1-*bis*". – V.3. I condannati "comma 1-*bis*.1". – V.4. I condannati "comma 1-*bis*.2".

Parte VI. Le modifiche in tema di liberazione condizionale.

Sommario: VI.1. Premessa. – VI.2. La modifica formale. – VI.3. Le modifiche sostanziali. – VI.4. Le novità in tema di prescrizioni.

Parte VII. Il regime transitorio.

Sommario: VII.1. Premessa. – VII.2. Il testo delle disposizioni transitorie ed i settori di interesse. – VII.2.1. L'art. 3, comma 1, del d.l. n. 162/2022 – VII.2.2.



L'art. 3 comma 2, del d.l. n. 162/2022 – VII.2.3. (segue): il primo periodo. – VII.2.4. (segue) il secondo periodo. – VII.2.5. (segue) il terzo periodo. – VII.3. Questioni in tema di misure alternative alla detenzione e liberazione condizionale. – VII.4. Una puntualizzazione in tema di liberazione condizionale. – VII.5. Questioni in tema di permessi premio. – VII.6. Questioni in tema di lavoro esterno. – VII.7. Alcuni rilievi finali.

Parte VIII. Le modifiche procedurali.

Sommario: VIII.1. Premessa. – VIII.2. Novità in tema di competenza: le modifiche all'art. 21, comma 4, e all'art. 30-ter, comma 1, o.p. – VIII.3. Un possibile protagonista del giudizio camerale collegiale: il nuovo comma 2-ter dell'art. 4-bis o.p. – VIII.4. Nuovi adempimenti istruttori: la modifica dell'art. 4-bis, comma 2, o.p. – VIII.5. Il "rafforzamento" della motivazione dei provvedimenti decisorii. – VIII.6. Il termine per l'impugnazione delle decisioni in tema di permesso premio: la modifica all'art. 30-ter, comma 7, o.p.

Parte IX. Le ulteriori previsioni del d.l. n. 162/2022.

Sommario: IX.1. Divieto di concessione di benefici e misure alternative ai detenuti in regime *ex art.* 41-bis o.p. – IX.2. Abrogazione del comma 3-bis dell'art. 4-bis o.p. – IX.3. Modifica del comma 2-bis dell'art. 4-bis o.p.

Parte I. Introduzione.

Sommario: I.1. Fisionomia essenziale dell'intervento di riforma. – I.2. Metodo dell'analisi.

I.1. Fisionomia essenziale dell'intervento di riforma.

L'analisi si propone l'obiettivo di offrire una guida operativa a prima lettura della nuova formulazione dell'art. 4-bis della legge 26.07.1975, n. 354 (c.d. ordinamento penitenziario, di seguito o.p.) e delle altre disposizioni normative in materia penitenziaria variamente interessate dalle modifiche introdotte con il decreto legge n. 162 del 31.10.2022, pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 255 del 31.10.2022 ed in pari data entrato in vigore giusta la previsione dell'art. 9 della decretazione d'urgenza (di seguito, per comodità, d.l. n. 162/2022).

Il testo del d.l. n. 162/2022 è di fatto, salvo una sola modifica sostanziale e brevi adeguamenti formali, la riproposizione integrale del testo del d.d.l. AS 2574 approvato dalla Camera dei Deputati il 31.03.2022, poi passato al Senato per la sua valutazione, ma il cui *iter* di approvazione non si era potuto completare per le note vicende politiche dei mesi a seguire; si tratta, come noto, del tentativo incompiuto del legislatore di dare seguito al monito della Corte Costituzionale contenuto nell'ordinanza n. 97 del 2021.

I tratti caratteristici della riforma possono per comodità d'analisi così

puntualizzarsi:

- una parziale ridefinizione delle categorie soggettive di interesse, da individuarsi in base al titolo di reato per il quale vi è stata condanna; trattasi di operazione preliminare necessaria per poi individuare quali condizioni di accesso ai benefici penitenziari, a misure alternative alla detenzione e alla liberazione condizionale siano pertinenti a ciascuna tipologia di condannato o internato; vale la pena evidenziare che al pari di numerosi interventi di modifica che hanno segnato la storia dell'art. 4-*bis* o.p. dal 1991 ad oggi, sempre accrescitivi dell'elenco dei delitti ostativi, l'intervento di riforma non ha introdotto nominalmente nuove tipologie delittuose negli elenchi già previsti, ma ha comunque sensibilmente ampliato l'area oggettiva della "ostatività" attraverso una clausola di carattere generale che limitando l'applicazione del noto criterio interpretativo dello "scorporo" delle pene "ostative" e non, tende a ricomprendervi anche delitti non elencati nel comma 1 dell'art. 4-*bis* o.p.; sembrerebbe comunque fattibile un'interpretazione riduttiva di tale clausola;
- una massiccia ridefinizione delle condizioni di accesso ai benefici penitenziari e alle misure alternative alla detenzione attraverso la riformulazione integrale del comma 1-*bis* dell'art. 4-*bis* o.p. oggi scisso nei commi 1-*bis*, 1-*bis*.1 e 1-*bis*.2; si tratta dell'aspetto centrale che caratterizza l'intervento di riforma; meritevole di immediata segnalazione, in estrema sintesi, è la scomparsa dell'istituto della impossibilità e/o inesigibilità-irrelevanza della utile collaborazione con la giustizia (comma 1-*bis*, vecchia formulazione) quale condizione di ammissibilità surrogatoria alla collaborazione in senso proprio (comma 1) per le misure alternative alla detenzione e la liberazione condizionale, nonché per i permessi premio anche, solo per questi, *post* sentenza costituzionale n. 253 del 2019; la sopravvivenza dell'istituto è prevista solo nella disposizione transitoria per coloro, non collaboranti, che hanno commesso reati ostativi antecedente alla data di entrata in vigore del decreto legge di riforma e comunque solo per le misure alternative alla detenzione e liberazione condizionale ma non per i permessi premio e il lavoro esterno; a tale condizione di ammissibilità surrogatoria si è sostituita una lunga elencazione di condizioni di varia natura;
- l'introduzione di significative modifiche di portata procedurale in tema di competenza funzionale per la concessione di benefici penitenziari, misure alternative alla detenzione e liberazione condizionale a determinate tipologie di condannati; l'introduzione di adempimenti istruttori degli organi di sorveglianza e, correlativamente, degli oneri difensivi di allegazione in sede di presentazione della domanda introduttiva, modifiche di rito tutte di immediata applicazione;
- modifiche in tema di liberazione condizionale;
- infine, la previsione di una specifica normativa transitoria che, vale subito

la pena evidenziare, è di fatto indirizzata solo a regolare il discrimine applicativo tra vecchio e nuovo regime di disciplina delle condizioni di concessione delle misure alternative alla detenzione, nonché, con apposita previsione, della liberazione condizionale; nulla di transitorio invece, evidentemente sulla falsariga di quanto stabilito dalla decisione costituzionale n. 32 del 2020, quanto al tema dei permessi premio e lavoro esterno, benefici la cui concessione è da subito sottoposta al nuovo regime normativo salvo, come si vedrà, e si spera, l'incidenza salvifica dei noti arresti giurisprudenziali di costituzionalità in tema di valutazione del raggiungimento, da parte del detenuto, di un concreto grado di rieducazione adeguato alla concessione del beneficio che non consente una regressione trattamentale per il solo fatto dello *ius superveniens* in virtù del principio della non regressione incolpevole del trattamento penitenziario o, con terminologia equivalente, del diritto alla salvaguardia della progressione trattamentale (sentenze costituzionali n. 504 del 1995, n. 445 del 1997, n. 137 del 1999 e da ultimo la stessa n. 32 del 2022).

I.2. Metodo dell'analisi.

Trattandosi, appunto, di una veloce ricognizione delle novità appena introdotte con decretazione d'urgenza e financo a sorpresa, l'attenzione sarà essenzialmente dedicata all'impatto che la riforma è destinata a produrre operativamente nell'immediatezza quotidiana, così fornendo una pronta evidenza delle novità con le quali qualsiasi interessato è chiamato a confrontarsi da subito rispetto al regime previgente (verrebbe da dire, ad esempio, già a livello di individuazione del giudice cui veicolare un'istanza o una memoria difensiva, o la cancelleria dove andare a visionare un fascicolo, stante le nuove e fino ad oggi inedite regole di competenza di immediata operatività).

Esulano quindi dalla presente analisi i doverosi approfondimenti critici che la riforma nel suo complesso, a partire dalla sua *ratio*, o per singoli e puntuali aspetti, certamente impone ma che richiedono un diverso spazio, maggiori riflessioni e per certi aspetti, perché no, anche di una sperimentazione sul campo.

Ciò malgrado, non ci si può esimere da subito dalla individuazione, senza alcuna pretesa di completezza, delle principali perplessità che anche la sola prima lettura della riforma lascia emergere:

- in generale, la previsione di un sistema omogeneo ed identico di condizioni alle quali è subordinata la concessione di benefici penitenziari (lavoro all'esterno e permessi premio), di misure alternative alla detenzione (semilibertà ed affidamento in prova al servizio sociale) o della liberazione condizionale, misure tra loro ontologicamente diverse per finalità ed estensione; il tutto, appunto, senza alcuna gradualità o progressività nella integrazione delle condizioni che vada di pari passo

con la progressività trattamentale e il diverso grado di libertà che caratterizza le singole misure (come dire: appare singolare chiedere da subito per la concessione di un permesso premio le stesse condizioni previste per l'affidamento in prova o addirittura la liberazione condizionale); si consideri, ad esempio, la mancata previsione di una graduazione della *"revisione critica della condotta criminosa"* di cui sembra richiedersene l'integrale compimento a dispetto di un consolidato orientamento interpretativo di legittimità per il quale esistono diversi "gradi" di revisione critica a seconda dello stato del maturazione trattamentale del detenuto e della tipologia della misura richiesta;

- l'eliminazione del giudizio di accertamento di impossibilità e/o inesigibilità di utile collaborazione con la giustizia (salvo, come meglio si dirà poi, quanto previsto dalle disposizioni transitorie solo con riferimento alle misure alternative alla detenzione e alla liberazione condizionale ma non per i permessi premio e il lavoro esterno), così come disciplinato dal "vecchio" comma 1-*bis* dell'art. 4-*bis* o.p.; come da più parti sostenuto, il carattere di necessità e concreta utilità dell'istituto era stato recentemente consacrato dalla Corte Costituzionale con due diverse pronunce additive da ultimo rimarcate con la sentenza n. 20 del 2022; posta, infatti, la chiara differenza tra chi vorrebbe collaborare ma non può (silente suo malgrado) e chi potrebbe collaborare ma non vuole (silente per scelta), l'eliminazione del solo tipo di giudizio che consentiva di apprezzare tale discriminazione peggiora la situazione di chi si trovi nelle condizioni di dimostrare la impossibilità e/o inesigibilità-irrilevanza della sua collaborazione con la giustizia, il quale, di fatto, finirà con l'essere ingiustamente parificato al condannato non collaborante per sua scelta; proprio a rimarcare una contraddizione di sistema, si segnala che a fronte della eliminazione, appunto, del solo tipo di giudizio che consentiva di apprezzare le asserite ragioni della mancata collaborazione con la giustizia (impossibilità, inesigibilità o irrilevanza), è stata però introdotta la previsione che impone al giudice di tener conto «...delle ragioni eventualmente dedotte a sostegno della mancata collaborazione...», ma attraverso quale strumento e procedura di verifica non è dato sapere;
- infine, le massicce modifiche di natura procedimentale ed istruttoria attraverso, principalmente, la creazione di un doppio binario procedimentale quanto alla competenza a decidere sulla concessione di permessi premio ed approvazione del programma di lavoro esterno per i condannati per determinate tipologie di reati (verrebbe da dire, una sorta di area super-ostatività) che, in particolare per i permessi premio, sottrae la competenza a decidere al giudice monocratico, tradizionalmente giudice naturale "di prossimità".

Va da sé, lo si dica chiaramente, che ogni approfondimento odierno

potrebbe lasciare il tempo che trova posto che essendo state introdotte con decretazione d'urgenza, tutte le modifiche dovranno poi essere sì convertite in legge ma considerando comunque la possibilità di eventuali modifiche.

Parte II. La nuova ridefinizione delle categorie di "condannati ostatici".

Sommario: II.1. Le varie categorie di "condannati ostatici": "qualificati-prima fascia" e "generici-seconda fascia". – **II.2.** I "condannati ostatici qualificati-prima fascia" e la divisione in "collaboranti" e "non collaboranti". – **II.3.** Le due nuove categorie di "condannati ostatici qualificati non collaboranti" introdotte dal d.l. n. 162/2022 (nuovi commi 1-*bis*, 1-*bis*.1 e 1-*bis*.2). – **II.4.** La novità introdotta da d.l. n. 162/2022 in tema di "scorporo delle pene: una distinzione necessaria tra "collaboranti" e "non collaboranti". – **II.5.** I "condannati ostatici generici-seconda fascia". – **II.6.** La riferibilità soggettiva delle "condizioni ostatiche".

II.1. Le varie categorie di "condannati ostatici": "qualificati-prima fascia" e "generici-seconda fascia".

Come facilmente intuibile dalla sua lettura, la portata dell'art. 4-*bis* o.p. ha sempre interessato in via crescente una vasta platea di soggetti detenuti, condannati o internati, che fino al recente intervento di riforma potevano essenzialmente dividersi in 2 macro-gruppi:

- "condannati ostatici qualificati" o di c.d. "prima fascia", cioè coloro che hanno riportato condanna per uno dei delitti indicati al comma 1 e che sono propriamente i destinatari diretti della riforma;
- "condannati ostatici generici" o di c.d. "seconda fascia", cioè coloro che hanno riportato condanna per uno dei delitti indicati al comma 1-*ter*; può subito dirsi che la disciplina di quest'ultima categoria non ha subito modifiche dal recente intervento normativo e pertanto restano invariate le questioni sostanziali e di rito applicative di tale disposizione così come lo erano antecedentemente all'intervento normativo.

Prima della riforma introdotta con il d.l. n. 162/2022 la categoria degli "ostatici qualificati-prima fascia" poteva dividersi in:

- "condannati collaboranti" di cui all'art. 4-*bis*, comma 1, art. 58-*ter* o.p., art. 323-*bis*, comma 2, c.p.;
- "condannati non collaboranti" di cui all'art. 4-*bis*, comma 1-*bis* o.p.; tale categoria era sostanzialmente unitaria dal punto di vista dell'individuazione delle condizioni di ammissibilità ai benefici penitenziari e misure alternative alla detenzione, anche in ragione dello stratificarsi di un'opera interpretativa scandita da noti passaggi della giurisprudenza costituzionale (sentenze n. 306 del 1993, n. 357 del 1994, n. 68 del 1995, n. 253 del 2019 e n. 20 del 2022); si vedrà, in particolare, come la generale condizione di ammissibilità ai benefici e misure

alternative per i “non collaboranti” della c.d. impossibilità o inesigibilità-irrelevanza di utile collaborazione con la giustizia disciplinata dal vecchio comma 1-*bis*, che tutto sommato aveva avuto, anche di recente, plurime validazioni sulla sua ragionevolezza (si allude alla sentenza costituzionale n. 20 del 2022), sia stato significativamente stravolto dall’ultima riforma e di fatto relegato, in parte, al solo regime transitorio. Oggi, a seguito delle novità da ultimo introdotte dal d.l. n. 162/2022, i criteri individuativi della categoria dei “collaboranti” resta com’era, mentre quella dei “non collaboranti” dovrà invece ulteriormente suddividersi in:

- “condannati ostativi non collaboranti” di cui al comma 1-*bis*;
- “condannati ostativi qualificati non collaboranti” di cui al comma 1-*bis*.1;
- “condannati ostativi qualificati non collaboranti” di cui al comma 1-*bis*.2.

Si tratta di una suddivisione che in realtà è in 2 gruppi e non 3, che risponde all’idea di un diverso grado di pericolosità del condannato: considerata più elevata per il comma 1-*bis* che ricomprende i tradizionali delitti di “mafia”, associativi e non, oltre a quelli di tradizionale configurazione criminale organizzata; meno elevata, perché più distante da fenomeni associativi organizzati, quella prevista per il comma 1-*bis*.1.

Ad ogni categoria viene fatto corrispondere, come meglio si vedrà in seguito, un catalogo di condizioni di accesso a benefici penitenziari e misure alternative parzialmente diverso.

II.2. I “condannati ostativi qualificati-prima fascia” e la divisione in “collaboranti” e “non collaboranti”.

Quella dei “condannati ostativi qualificati”, cioè coloro che espiano una pena definitiva per uno dei delitti elencati dal comma 1, la cui elencazione è oggi ripartita poi nei commi 1-*bis*, 1-*bis*.1 e 1-*bis*.2., è la macro-categoria che più ha sempre impegnato l’interprete e che continuerà a farlo; l’elencazione di questi delitti è il frutto di numerosi interventi che si sono succeduti nel tempo dal 1992 fino al 2022 ed il catalogo attualmente comprende:

- delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell’ordine democratico mediante il compimento di atti di violenza;
- art. 416-*bis* c.p. (associazione di tipo mafioso), nonché i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni in esso previste (c.d. aggravante di mafiosità);
- art. 416-*ter* c.p. (scambio elettorale politico-mafioso);
- art. 630 c.p. (sequestro di persona a scopo di estorsione);
- art. 74 d.p.r. n. 309/90 (associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti)
- art. 291-*quater*, d.p.r. 23.01.1973, n. 43 (associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri);
- art. 600 c.p. (riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù);

- art. 600-*bis*, comma 1, c.p. (induzione, reclutamento, favoreggiamento della prostituzione minorile);
- art. 600-*ter*, commi 1 e 2, c.p. (pornografia minorile);
- art. 601 c.p. (tratta di persone);
- art. 602 c.p. (acquisto e alienazione di schiavi);
- art. 609-*octies* c.p. (violenza sessuale di gruppo);
- art. 12, commi 1 e 3, d.lgs. 25.07.1998, n. 286 (t.u. immigrazione, plurime condotte di ingresso illegale di stranieri nel territorio dello stato);
- ed infine i delitti di cui agli artt. 314, comma 1, c.p. (peculato), 317 c.p. (concussione), 318, 319, 319-*bis*, 319-*ter*, 319-*quater*, comma 1, 320, 321, 322, 322-*bis* c.p. (tutte ipotesi di corruzione).

Vale subito la pena precisare che l'elencazione non è peraltro esaustiva in ragione, come si vedrà tra breve, dell'incidenza di una clausola, introdotta dall'art. 1, comma 1, lett. a) n. 1 del d.l. n. 162/2022, che estende l'area di ostatività del comma 1 dell'art. 4-*bis* o.p. a tipologie di delitti diversi da quelli nominativamente indicati in ragione di un possibile criterio di connessione tra gli stessi.

Come già anticipato, la macro-categoria soggettiva dei "condannati ostativi qualificati" non è sostanzialmente unitaria ma deve necessariamente articolarsi in due sottogruppi assai diversi tra loro:

- quello dei "condannati ostativi qualificati collaboranti", oggi comma 1, ai quali, proprio in ragione del loro atteggiamento collaborativo, si applica una disciplina a sé; il riferimento è agli artt. 4-*bis*, comma 1, e 58-*ter* o.p., art. 323-*bis*, comma 2, c.p. e agli artt. 16-*nonies* e 17-*bis* del d.l. 15.01.1991, n. 8 convertito con modificazioni in l. 15.03.1991, n. 82 e succ. modifiche;
- e quello dei "condannati ostativi qualificati non collaboranti", oggi commi 1-*bis*, 1-*bis*.1 e 1-*bis*.2, ai quali si applicano le disposizioni ordinarie nei termini in cui si vedrà in seguito; nella prassi giudiziaria quest'ultima categoria di soggetti è quella che impegna maggiormente l'operatore di diritto penitenziario, sia per l'alta incidenza numerica di tale tipologia di condannati, sia per la "qualità" delle questioni giuridiche peraltro enormemente amplificate dal recente intervento normativo.

Il discrimine tra i due gruppi è dato, appunto, dall'atteggiamento collaborativo che il condannato può aver già tenuto nel corso del procedimento di cognizione o che ha assunto nella fase esecutiva.

II.3. Le due nuove categorie di "condannati ostativi qualificati non collaboranti" delineate dal d.l. n. 162/2022 (nuovi commi 1-*bis*, 1-*bis*.1 e 1-*bis*.2).

La prima delle novità introdotte dal d.l. n. 162/2022 concerne la nuova partizione della categoria dei "condannati ostativi qualificati non collaboranti".

Fino all'introduzione delle recenti modifiche era una categoria sostanzialmente unitaria con una disciplina ricompresa nel comma 1-*bis*, mentre oggi presenta una distinzione in due distinte sotto-categorie e per ciascuna delle quali, come si vedrà in seguito, si prevedono presupposti di accesso ai benefici e misure alternative in parte diversi.

Più precisamente, la suddivisione si delinea nei seguenti termini, ricomprendendosi nel nuovo comma 1-*bis* i condannati per le seguenti fattispecie:

- delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico mediante il compimento di atti di violenza;
- art. 416-*bis* c.p. (associazione di tipo mafioso), nonché i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni in esso previste (c.d. aggravante di mafiosità);
- art. 416-*ter* c.p. (scambio elettorale politico-mafioso);
- art. 12, commi 1 e 3, d.lgs. 25.07.1998, n. 286 (t.u. immigrazione, plurime condotte di ingresso illegale di stranieri nel territorio dello stato);
- art. 291-*quater*, d.p.r. 23.01.1973, n. 43 (associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri);
- art. 74 d.p.r. n. 309/90 (associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti).

E poi prevedendo al nuovo comma 1-*bis*.1 i condannati per le seguenti residuali fattispecie:

- artt. 314, comma 1, c.p. (peculato), 317 c.p. (concussione), 318, 319, 319-*bis*, 319-*ter*, 319-*quater*, comma 1, 320, 321, 322, 322-*bis* c.p. (tutte ipotesi di corruzione);
- art. 600 c.p. (riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù);
- art. 600-*bis*, comma 1, c.p. (induzione, reclutamento, favoreggiamento della prostituzione minorile);
- art. 600-*ter*, commi 1 e 2, c.p. (pornografia minorile);
- art. 601 c.p. (tratta di persone);
- art. 602 c.p. (acquisto e alienazione di schiavi);
- art. 609-*octies* c.p. (violenza sessuale di gruppo);
- art. 630 c.p. (sequestro di persona a scopo di estorsione).

Devesi precisare che, a ben vedere, l'intervento normativo sembrerebbe aver introdotto anche una terza ed ulteriore categoria soggettiva nel nuovo comma 1-*bis*.2 che delinea, con una formulazione non proprio ineccepibile, la figura dei condannati per il delitto di cui all'art. 416 c.p. finalizzato alla commissione di uno dei delitti elencati nel comma 1-*bis*.1, stabilendo per questi la loro inclusione nella categoria dei condannati di cui al comma 1-*bis*; dunque non si tratta di una vera e propria autonoma categoria di condannati essendo infine disciplinata da quest'ultimo comma.

II.4. La novità introdotta da d.l. n. 162/2022 in tema di “scorporo delle pene”: una distinzione necessaria tra “collaboranti” e “non collaboranti”.

In merito ai criteri identificativi delle categorie “ostativi collaboranti” e “ostativi non collaboranti”, occorre a questo punto dare contezza di una singolare modifica introdotta con la decretazione d’urgenza.

Come noto, analizzando la progressione degli interventi normativi a partire dal 1991 e succedutisi nel corso degli anni, il comma 1 dell’art. 4-*bis* o.p. (unico punto di riferimento, quanto ad elencazione di delitti, sia dei collaboranti che dei non collaboranti) ha subito modifiche sempre finalizzate all’ampiamiento delle condizioni ostative, così del catalogo dei delitti ostativi attraverso l’introduzione di nuovi titoli di delitti indicati nominativamente.

Anche l’ultimo intervento di riforma si colloca in questa tradizione posto che l’art. 1, comma 1, lett.a) n. 1, del d.l. n. 162/2022, ha introdotto, quale ulteriore periodo in fine all’originario comma 1, una clausola di portata generale che così espressamente recita: «*La disposizione del primo periodo si applica altresì in caso di esecuzione di pene inflitte anche per delitti diversi da quelli ivi indicati, commessi per eseguire od occultare uno dei reati di cui al medesimo primo periodo ovvero per conseguire o assicurare al condannato o ad altri il prodotto o il profitto o il prezzo ovvero l’impunità di detti reati*».

Si tratta di una clausola, quindi, che in evidente deroga al noto criterio interpretativo dello “scorporo delle pene”, estende l’area della “ostatività” del comma 1 a tipologie di delitti non compresi in quelli nominativamente già indicati nell’elenco, laddove si ravvisino le particolari ragioni di “connessione” espressamente indicate; per quanto evidente l’intento estensivo della previsione, la formulazione presenta però un limite perché il “rapporto di mezzo a fine” sembra essere unidirezionale, nel senso che il reato-mezzo dovrebbe essere quello comune e il reato-fine quello ostativo e non viceversa.

Si ritiene che tale nuova clausola di estensione dell’area dell’ostatività interessi, però, solo la figura del condannato “collaborante” pretendendo da questo un atteggiamento collaborativo che abbia ad oggetto i delitti ostativi per i quali ha riportato condanna indicati nominativamente nel comma 1 e quelli di diversa tipologia formalmente non elencati ma legati ai primi dalle richiamate ragioni di connessione accertate.

La clausola estensiva non può invece ritenersi operante per la figura del condannato ostativo “non collaborante”, dal quale non potrà pertanto pretendersi, rispetto a delitti diversi da quelli nominativamente e tassativamente oggi elencati dai commi 1-*bis*, 1-*bis*.1 e 1-*bis*.2., sebbene a questi “connessi”, l’integrazione di alcune particolari tipologie di condizioni di accesso ai benefici penitenziari e alle misure alternative alla detenzione (ad esempio: «*...l’adempimento delle obbligazioni civili e degli obblighi di riparazione pecuniaria conseguenti alla condanna o l’assoluta impossibilità di tale adempimento... (le) ragioni eventualmente dedotte a sostegno della*

mancata collaborazione... la sussistenza di iniziative dell'interessato a favore delle vittime, sia nelle forme risarcitorie che in quelle della giustizia riparativa»).

I predetti commi, infatti, il cui scopo è quello di individuare in via autonoma le categorie dei "non collaboranti" in ragione della indicazione di specifici titoli di reato, sono commi che – si passi l'espressione – "vivono di vita propria" e non più, rispetto al passato, in necessario rapporto con l'elencazione valida per tutti di cui al comma 1; e proprio per tale ragione, non contenendo nella loro formulazione una clausola identica a quella qui in analisi, non vi è pertanto motivo alcuno di traslare l'operatività di quello contenuta nel comma 1, nei diversi commi 1-*bis*, 1-*bis*.1 e 1-*bis*.2.

Giova comunque ricordare che, ad ogni modo, per espressa disposizione transitoria contenuta nell'art. 3 del d.l. n. 162/2022 detta clausola estensiva, di natura chiaramente peggiorativa, «*non si applica quando il delitto diverso da quelli indicati nell'art. 4-bis... è stato commesso prima della entrata in vigore della presente legge*».

II.5. I "condannati ostativi generici-seconda fascia".

Rispetto alla categoria dei "condannati ostativi qualificati", divisi in collaboranti e non come già visto, si distingue poi il gruppo dei "condannati ostativi generici", cioè coloro che espiano una pena definitiva per uno dei delitti indicati nel comma 1-*ter*, la cui elencazione si è accresciuta anch'essa negli anni e attualmente comprende:

- art. 575 c.p. (omicidio volontario);
- art. 600-*bis*, comma 2 e 3, c.p. (atti sessuali con minore);
- art. 600-*ter*, comma 3, c.p. (divulgazione, diffusione di materiale pedopornografico);
- art. 600-*quinquies*, c.p. (iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile);
- artt. 628, comma 3, e 629, comma 2, c.p. (rapina ed estorsione aggravate);
- art. 291-*ter*, d.p.r. 23.01.1973, n. 43 (t.u. doganale, ipotesi aggravate di contrabbando di tabacchi lavorati esteri);
- art. 73, aggravato ex art. 80, comma 2, d.p.r. n. 309/90 (t.u. stupefacenti, condotte aggravate di produzione, traffico e detenzione illecita di sostanza stupefacente);
- art. 416, commi 1 e 3, c.p. (associazione per delinquere) realizzato allo scopo di commettere i delitti previsti dagli articoli 473 e 474 c.p. (delitti in materia di tutela dei diritti d'autore);
- art. 416 c.p. realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dal libro II, titolo XII, capo III, sezione I, del medesimo codice (delitti contro la personalità individuale), o allo scopo di commettere e delitti previsti

dagli artt. 609-*bis* c.p. (violenza sessuale), 609-*quater* c.p. (atti sessuali con minorenni), 609-*octies* c.p. (violenza sessuale di gruppo) e dall'art. 12, commi 3, 3-*bis* e 3-*ter*, d.lgs. 25.07.1998 (t.u. immigrazione, plurime condotte aggravate di ingresso di stranieri in territorio nazionale).

Ed ancora, sebbene, come visto, in parte coincidenti con quelli appena indicati anche ai commi precedenti, rientrano nella categoria degli "ostativi generici" anche i condannati per i seguenti delitti elencati ai commi 1-*quater* e 1 *quinqüies* sempre dell'art. 4-*bis* o.p.:

- art. 583-*quinqüies* c.p. (deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso);
- artt. 600-*bis*, 600-*ter*, 600-*quater*, 600-*quinqüies*, c.p. (tutti delitti in materia di prostituzione e pornografia);
- artt. 609-*bis*, 609-*ter*, 609-*quater*, 609-*quinqüies*, 609-*octies* e 609-*undecies* c.p. (tutti delitti in materia sessuale).

Come già accennato, la categoria dei "condannati ostativi generici" non risulta modificata dalle novità introdotte dal d.l. n. 162/2022.

II.6. La riferibilità soggettiva delle "condizioni ostative".

A seguito delle modifiche introdotte dal d.l. n. 162/2022 le categorie soggettive di condannati previste dall'attuale rinnovato art. 4-*bis* o.p. sono pertanto le seguenti:

- "condannati ostativi qualificati collaboranti" (art. 4-*bis*, comma 1, art. 58-*ter* o.p., art. 323-*bis*, comma 2, c.p.);
- "condannati ostativi qualificati non collaboranti" di cui al comma 1-*bis*;
- "condannati ostativi qualificati non collaboranti" di cui al comma 1-*bis*.1;
- "condannati ostativi qualificati non collaboranti" di cui al comma 1-*bis*.2.
- "condannati ostativi generici" di cui al comma 1-*ter*.

Ciò posto, l'analisi proseguirà nella verifica degli accoppiamenti "condannati ostativi-condizioni ostative", evidenziando per ciascuna delle categorie soggettive sopra individuate le particolari condizioni rilevanti per ciascun condannato, salvo poi il coordinamento tra prescrizioni normative, vecchie e nuove, gli effetti delle sentenze costituzionali n. 253 del 2019 e n. 32 del 2020 che eventualmente sopravvivono al più recente intervento normativo, ed altre specifiche peculiarità residuali che si analizzeranno in conclusione.

Si evidenzieranno, pertanto, i termini generali di rilevanza autonoma o cumulativa di ciascuna di queste, in modo da individuare i possibili ostacoli, singoli o plurimi, che possono caratterizzare il percorso detentivo-trattamentale di un "condannato ostativo" verso l'obiettivo di libertà da lui ricercato, non senza, ove necessario, segnalare gli aspetti di criticità e dubbi che il recente intervento normativo più o meno palesemente evidenzia.

Parte III. Il nuovo catalogo delle "condizioni ostative".

Sommario: III.1. Premessa. – III.2. Le varie tipologie di “condizioni ostative”.

III.1. Premessa.

Una volta individuate le categorie soggettive dei “condannati ostativi” secondo le indicazioni normative già analizzate, la seconda funzione caratteristica dell’art. 4-*bis* o.p. è da sempre, così come confermato anche dall’ultimo intervento normativo, quella di delineare una serie di particolari condizioni di accesso ai benefici penitenziari e misure alternative alla detenzione riferibili a ciascuna di queste.

Se, come già rilevato, la recente modifica normativa non ha sostanzialmente complicato l’individuazione delle categorie dei “condannati ostativi” rispetto al sistema previgente operando solo una suddivisione tra quelle già esistenti, certamente diverso è invece il riassetto delle “condizioni ostative” reso più articolato e probabilmente, alla prova futura dei fatti, più complicato.

Una puntualizzazione.

Prima dell’intervento del d.l. n. 162/2022 era ampiamente condivisa l’idea per la quale il ruolo dell’art. 4-*bis* o.p. era quello di individuare le condizioni di “ammissibilità” di un’istanza di accesso a benefici penitenziari e misure alternative, valutate positivamente le quali il giudice di sorveglianza poteva proseguire oltre nel vaglio della stessa verificando la sussistenza di condizioni di “meritevolezza” di quanto richiesto. La nuova formulazione della disposizione nel suo complesso, non sembra invece più rispondere a questo schema dal momento che la lunga elencazione, a volte anche eccessiva dal punto di vista tecnico, di tutti i fattori che condizionano il riconoscimento del beneficio o della misura alternativa richiesta, ricomprende anche condizioni che nella consolidata tradizione interpretativa hanno notoriamente rilevanza più sul piano del “meritevolezza” della domanda che non su quello della preliminare “ammissibilità” (basti un esempio: la revisione critica o un eventuale atteggiamento riparatorio).

III.2. Le varie tipologie di “condizioni ostative”.

Individuata la categoria di condannato o internato di riferimento in base al titolo delittuoso per il quale vi è condanna, si tratterà quindi di comprendere come debbano o possano rilevare autonomamente o in sinergia tra loro le seguenti condizioni:

- il tempo in cui fu commesso il reato, fattore da sempre oggetto di attenzione ma fino a poco fa non di interesse dirimente, salvo poi quanto stabilito con la sentenza costituzionale n. 32 del 2020 e quanto previsto, come si vedrà meglio in seguito, dalle disposizioni transitorie contenute nell’art. 3 del d.l. n. 162/2022;
- la collaborazione con la giustizia, intendendo con ciò un comportamento di fattiva collaborazione già prestata nel corso del procedimento di cognizione o anche in fase di esecuzione, secondo le previsioni dell’art. 4-*bis*, comma 1, art. 58-*ter* o.p., art. 323-*bis*, comma 2, c.p.;

- in alternativa a questa, l'impossibilità o inesigibilità-irrilevanza di utile collaborazione con la giustizia, quali condizioni esattamente contrarie e surrogatorie a quella appena ricordata, ma comunque considerate normativamente equipollenti alla collaborazione effettivamente prestata; il tutto secondo le previsioni dell'art. 4-*bis*, comma 1-*bis*, o.p. nel testo *ante* riforma 2022 e delle decisioni costituzionali n. 253 del 2019 e n. 20 del 2022, ma soprattutto, ormai, in ragione di quanto da ultimo previsto dalla già citata disposizione transitoria dell'art. 3 del d.l. n. 162/2022;
- le ragioni eventualmente dedotte a sostegno della mancata collaborazione, giusta la nuova previsione dei commi 1-*bis* e 1-*bis*.1, nel testo dell'art. 4-*bis* o.p. *post* riforma del 2022;
- l'adempimento delle obbligazioni civili e degli obblighi di riparazione pecuniaria conseguenti alla condanna o l'assoluta impossibilità di tale adempimento, secondo le nuove previsioni dei commi 1-*bis* e 1-*bis*.1, nel testo *post* riforma del 2022;
- la dimostrazione della insussistenza di collegamenti attuali con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva nonché l'insussistenza di collegamenti con il contesto nel quale il reato è stato commesso od anche solo con quest'ultimo; dimostrazione da offrirsi in base ad elementi specifici, diversi e ulteriori rispetto alla regolare condotta carceraria, alla partecipazione del detenuto al percorso rieducativo e alla mera dichiarazione di dissociazione dall'organizzazione criminale di eventuale appartenenza; rilevano sul punto il comma 1-*bis* nel testo *ante* d.l. n. 162/2022 e quanto stabilito dalle sentenze costituzionali n. 253 del 2019 e n. 20 del 2022, nonché i nuovi commi 1-*bis* 1-*bis*.1;
- la mancanza del pericolo di ripristino in futuro della medesima tipologia di collegamenti anche indiretti o tramite terzi, con valutazione, anche questa, da effettuarsi sulla base degli stessi elementi specifici appena ricordati; valgono gli stessi riferimenti normativi e giurisprudenziali del punto precedente;
- la sussistenza di iniziative del condannato a favore delle vittime, sia nelle forme risarcitorie che in quelle della giustizia riparativa, secondo le nuove previsioni dei commi 1-*bis* e 1-*bis*.1;
- la regolare condotta carceraria e partecipazione al percorso rieducativo; stessi riferimenti normativi del punto precedente;
- la revisione critica della condotta criminosa; stessi riferimenti normativi del punto precedente.

Alcune di queste condizioni, per essere già previste, si direbbe "storicamente", financo nella formulazione originaria dell'art. 4-*bis* o.p. o comunque in quella da ultimo vigente prima della recente riforma, sono già note, così come è nota la loro rilevanza, i criteri di giudizio di verifica ed applicabilità; altre sono invece di nuovo conio e di queste se ne dovrà sperimentare sul campo la loro portata, lo spessore di problematicità

applicativa, la congruità della previsione rispetto al fine che si propone e quant'altro di rilevante.

Parte IV. La posizione dei “condannati ostativi qualificati collaboranti”.

Sommario: IV.1. La sostanziale autonomia della categoria “collaboranti”.

IV.1. La sostanziale autonomia della categoria “collaboranti”.

In una logica di gradualità, occorre prendere le mosse dalla posizione dei “condannati ostativi qualificati collaboranti” che, come già accennato in premessa e reso evidente dal comma 1 dell’art. 4-*bis* o.p., è di fatto una figura che soggiace a regole proprie; giova anzitutto ricordare che l’espressione “persona che collabora con la giustizia” si declina in due distinte figure:

- quella da sempre delineata dagli artt. 4-*bis* e 58-*ter* o.p., cioè la figura di «*colore che, anche dopo la condanna, si sono adoperati per evitare che l’attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero hanno aiutato concretamente l’autorità di polizia o l’autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l’individuazione o la cattura degli autori dei reati*»; a questa si è aggiunta nel 2019, quasi sovrapponendosi, quella prevista dall’art. 323-*bis*, comma 2, c.p., che in relazione ai fatti previsti dagli artt. 318, 319, 319-*ter*, 319-*quater*, 320, 321, 322 e 322-*bis*, c.p. definisce la collaborazione rilevante per «*chi si sia efficacemente adoperato per evitare che l’attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l’individuazione degli altri responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite*»;
- a queste figure previste dall’art. 4-*bis* o.p. si affianca quella di “collaboratore” inteso in senso ancor più stretto, o, per dirla con un’espressione ormai di uso comune, di “pentito”, figura soggettiva delineata ai sensi del d.l. 15.01.1991, n. 8, convertito dalla l. 15.03.1991, n. 82, cui hanno fatto seguito ulteriori modificazioni, ultime quelle introdotte con la legge 13.02.2001, n. 45; a differenza di quella tratteggiata in precedenza, questa forma di collaborazione, e di collaboratore, si caratterizza per la sua maggior ampiezza ed incisività anche perché può investire fatti e responsabilità soggettive che possono andare finanche oltre il perimetro degli episodi delittuosi addebitati al collaborante, interessando ogni sua possibile conoscenza; e proprio per demarcare le differenze degli effetti penitenziari di ciò, il penultimo periodo dell’art. 4-*bis*, comma 1, o. p. stabilisce che, rispetto alla sua ordinaria portata ordinamentale, «*sono fatte salve le disposizioni degli articoli 16-*nonies* e 17-*bis* del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8 convertito con modificazioni dalla legge 15 marzo 1991, n. 82*», e l’art. 16-

nonies disciplina, appunto, la concessione dei benefici penitenziari ai "pentiti" che dunque sono regolati da una normativa *ad hoc*.

Per quanto figure ontologicamente in parte diverse, un tratto però le accomuna: l'accesso ai benefici penitenziari e misure alternative alla detenzione si instrada su un percorso giustamente privilegiato e di fatto questi condannati non devono percorrere *obtorto collo* le labirintiche strade dell'art. 4-*bis* o.p.: in un caso perché la collaborazione realizza, appunto l'unica condizione richiesta alla quale l'interessato si sottopone volontariamente, nell'altro caso perché è lo stesso art. 4-*bis*, comma 1, penultimo periodo, ad escludere la sua applicabilità indirizzando le valutazioni degli organi di sorveglianza verso un sistema normativo appositamente delineato.

Parte V. La posizione dei "condannati ostativi qualificati non collaboranti".

Sommario: **V.1.** Premessa. – **V.2.** I condannati "comma 1-*bis*". – **V.3.** I condannati "comma 1-*bis*.1". – **V.4.** I condannati "comma 1-*bis*.2".

V.1. Premessa.

L'attuale formulazione dell'art. 4-*bis* o.p. riveniente dalle modifiche introdotte dal d.l. n. 162/2022, consente di delineare la riferibilità soggettiva a ciascuna categoria di condannato delle "condizioni ostative" nei termini che seguono.

V.2. I condannati "comma 1-*bis*".

Per i condannati per uno dei delitti indicati nell'attuale comma 1-*bis*, le condizioni previste per l'accesso ai benefici penitenziari e misure alternative alla detenzione sono le seguenti (si riportano fedelmente le espressioni normative utilizzate):

- la dimostrazione «(del)l'*adempimento delle obbligazioni civili e degli obblighi di riparazione pecuniaria conseguenti alla condanna o l'assoluta impossibilità di tale adempimento*»;
- l'allegazione di «*elementi specifici, diversi e ulteriori rispetto alla regolare condotta carceraria, alla partecipazione del detenuto al percorso rieducativo e alla mera dichiarazione di dissociazione dall'organizzazione criminale di eventuale appartenenza, che consentano di escludere l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva e con il contesto nel quale il reato è stato commesso, nonché il pericolo di ripristino di tali collegamenti, anche indiretti o tramite terzi, tenuto conto delle circostanze personali e ambientali, delle ragioni eventualmente dedotte a sostegno della mancata collaborazione*»;
- la «*revisione critica della condotta criminosa*»;
- «*la sussistenza di iniziative dell'interessato a favore delle vittime, sia nelle*

forme risarcitorie che in quelle della giustizia riparativa».

Come detto in premessa, lo scopo della presente indagine non consente, al momento, approfondimenti specifici in reazione a ciascuna condizione al fine di evidenziare eventuali singole criticità, senza pensare poi alla “criticità esponenziale” data dall’insieme di tutte le condizioni; ci si limita solo a segnalare che:

- quanto alla dimostrazione «(del)l’adempimento delle obbligazioni civili e degli obblighi di riparazione pecuniaria conseguenti alla condanna o l’assoluta impossibilità di tale adempimento», se non sembra esservi dubbio sulla qualificazione delle “obbligazioni civili”, non è dato ben comprendere se gli obblighi di riparazione pecuniaria corrispondano alla previsione dell’art. 322-*quater* c.p. disposizione che per la verità avrebbe poco a che vedere con la tipologia di delitti elencati nel comma 1-*bis* (forse più con quelli del comma 1-*bis*.1);
- quanto alla «*revisione critica della condotta criminosa*», si è già accennato al fatto che la mancata previsione di una “graduazione” della condizione di cui sembra richiedersene l’integrale compimento, si pone in contrasto con un consolidato orientamento interpretativo di legittimità per il quale esistono diversi “gradi” di revisione critica a seconda dello stato di maturazione trattamentale del detenuto e della tipologia della misura richiesta;
- quanto alla «*sussistenza di iniziative dell’interessato a favore delle vittime, sia nelle forme risarcitorie che in quelle della giustizia riparativa*», occorrerà interrogarsi sul se si tratti di condizioni necessarie («*il giudice accerta altresì la sussistenza...* »), oppure elementi meramente eventuali e pertanto valutabili, se presenti, *ad abundantiam*;
- ed infine, nel prevedere che le allegazioni difensive debbano contenere «*elementi specifici, diversi e ulteriori rispetto alla regolare condotta carceraria, alla partecipazione del detenuto al percorso rieducativo e alla mera dichiarazione di dissociazione dall’organizzazione criminale di eventuale appartenenza, che consentano di escludere l’attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva e con il contesto nel quale il reato è stato commesso, nonché il pericolo di ripristino di tali collegamenti, anche indiretti o tramite terzi, tenuto conto delle circostanze personali e ambientali, delle ragioni eventualmente dedotte a sostegno della mancata collaborazione*», occorrerà in particolar modo verificare, anche alla luce dei recenti approdi giurisprudenziali di legittimità successivi alla sentenza costituzionale n. 253 del 2019, su quale “livello” si intenderà attestare l’obbligo contenutistico della allegazioni difensive.

V.3. I condannati “comma 1-*bis*.1”.

Per i condannati per uno dei delitti indicati nell’attuale comma 1-*bis*.1, le condizioni previste per l’accesso ai benefici penitenziari e misure alternative

alla detenzione sono le seguenti (si riportano le espressioni normative utilizzate):

- la dimostrazione «(del)l'adempimento delle obbligazioni civili e degli obblighi di riparazione pecuniaria conseguenti alla condanna o l'assoluta impossibilità di tale adempimento»;
- l'allegazione di «*elementi specifici, diversi e ulteriori rispetto alla regolare condotta carceraria e alla partecipazione del detenuto al percorso rieducativo, che consentano di escludere l'attualità di collegamenti, anche indiretti o tramite terzi, con il contesto nel quale il reato è stato commesso, tenuto conto delle circostanze personali e ambientali*»;
- la «*revisione critica della condotta criminosa*»;
- «*la sussistenza di iniziative dell'interessato a favore delle vittime, sia nelle forme risarcitorie che in quelle della giustizia riparativa*».

Rispetto alla precedente categoria, l'individuazione delle condizioni previste per l'accesso ai benefici penitenziari e misure alternative alla detenzione si profila più semplice, essendo di fatto le medesime di quelle previste dal comma 1-bis, salvo una variante in tema di "collegamenti" perché non è prevista la dimostrazione dell'assenza di collegamenti con la criminalità e dell'assenza di un pericolo di loro ripristino, prescrivendosi solo un onere di dimostrazione della interruzione di collegamenti con il "contesto" nel quale il reato è stato commesso; fermo restando che sarà poi da specificare in chiave interpretativa cosa ben si debba intendere per "contesto".

V.4. I condannati "comma 1-bis.2" e alcune imperfezioni.

Come già specificato in precedenza, i condannati per uno dei delitti di cui al nuovo comma 1-bis.2 non rappresentano un'autonoma categoria, rientrando di fatto nel perimetro di quelli delineati dal comma 1-bis; per tale ragione le condizioni previste per l'accesso ai benefici penitenziari e misure alternative alla detenzione sono quelle previste dal comma ultimo citato.

La non chiara formulazione utilizzata suscita una perplessità che può così esemplificarsi.

Il delitto previsto dall'art. 12, commi 1 e 3, del d.lgs. n. 286/1998 è contenuto nell'elenco del nuovo comma 1-bis, mentre il delitto previsto dall'art. 609-octies c.p. è contenuto nell'elencazione del nuovo comma 1-bis.1. Come visto il comma 1-bis.2, nello stabilire una sorta di estensione dell'area della "ostatività qualificata", stabilisce che nel caso di delitto ex art. 416 c.p. finalizzato a commettere uno dei delitti di cui al comma 1-bis e 1-bis.1, si applica la disciplina del comma 1-bis; e fin qui *nulla questio*. Il problema, però, è che proprio il delitto ex art. 416 c.p. finalizzato alla commissione del delitto previsto dall'art. 12, commi 1 e 3, del d.lgs. n. 286/1998 o dall'art. 609-octies c.p., è ipotesi delittuosa già espressamente contemplata dal comma 1-ter, sempre dell'art. 4-bis o.p. (comma per nulla interessato dalle modifiche introdotte). Analoga considerazione per il delitti previsti dagli artt. 600, 600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma, 601 e 602 c.p.

Vi è pertanto una evidente sovrapposizione di previsioni che non rendono chiarezza su quale regime penitenziario, e conseguentemente istruttorio e valutativo, sia poi applicabile.

Parte VI. Le modifiche in tema di liberazione condizionale.

Sommario: **VI.1.** Premessa. – **VI.2.** La modifica formale. – **VI.3.** Le modifiche sostanziali. – **VI.4.** Le novità in tema di effetto estintivo e prescrizioni.

VI.1. Premessa.

Con l'art. 2 della d.l. n. 162/2022, sono state introdotte significative novità alla disciplina della liberazione condizionale attraverso la riformulazione dell'art. 2 del d.l. 13.05.1991, n. 152, convertito con modificazioni dalla legge 12.07.1991, n. 203; come si vedrà in seguito, nell'apposita sede di analisi, la natura sostanziale delle modifiche ha indotto alla previsione di una specifica norma transitoria che regola, seppur in maniera imperfetta, il passaggio dal vecchio al nuovo regime.

VI.2. La modifica formale.

La modifica introdotta con l'art. 2, comma 1, lett. a) del d.l. n. 162/2022 all'art. 2, comma 1, del d.l. 13.05.1991, n. 152, ha mera natura di coordinamento con le altre modifiche nel complesso introdotte e serve a ribadire che l'accesso alla liberazione condizionale è subordinato al ricorrere delle condizioni previste dall'art. 4-*bis* o.p. e che sul piano del rito si applicano le nuove norme procedurali per la concessione dei benefici e misure alternative contenute in tale articolo. Come dire: i presupposti e la procedura per l'applicazione dell'istituto della liberazione condizionale sono dunque quelli complessivamente dettati dal nuovo art. 4-*bis* o.p.

VI.3. Le modifiche sostanziali.

La modifica introdotta con l'art. 2, comma 1, lett. b) del d.l. n. 162/2022 è invece di ben altro tenore, incidendo sostanzialmente proprio sull'art. 2, comma 2, del d.l. 13.05.1991, n. 152, quanto alle condizioni di accesso al regime in esame.

La modifica più significativa è l'elevazione da 26 a 30 anni di pena espiata della soglia necessaria per l'accesso alla liberazione condizionale da parte del condannato ergastolano "ostativo" (per il condannato per delitto comune rimane fissata a 26 anni, ex art. 176, comma 3, c.p.); per i condannati a pena temporanea il limite di pena è fissato a due terzi.

La modifica pone alcune questioni di diritto transitorio che verranno analizzate in seguito, nell'apposita sede.

VI.4. Le novità in tema di effetto estintivo e prescrizioni.

Sempre con l'art. 2, comma 1, lett. b) del d.l. n. 162/2022, sono state invece apportate modifiche alla disciplina dell'effetto estintivo della liberazione condizionale e delle prescrizioni di libertà vigilata.

Quanto al primo, si prevede che la pena dell'ergastolo rimane estinta e le misure di sicurezza personali ordinate dal giudice con la sentenza di condanna o con provvedimento successivo sono revocate, ai sensi dell'articolo 177, comma 2, c.p., decorsi 10 anni dalla data del provvedimento di concessione della liberazione condizionale (utile ricordare che per gli ergastolani comuni rimane il limite tradizionale di 5 anni).

Si prevede poi che la libertà vigilata, disposta ai sensi dell'articolo 230, comma 1, numero 2, c.p. comporta per il condannato sempre, quindi per 10 anni, il divieto di incontrare o mantenere comunque contatti con soggetti condannati per i reati di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-*quater*, c.p.p. o sottoposti a misura di prevenzione ai sensi delle lettere a), b), d), e), f) e g) del comma 1 dell'articolo 4 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, o condannati per alcuno dei reati indicati nelle citate lettere.

Una perplessità conclusiva. A ben vedere, la nuova formulazione dell'art. 2 del d.l. 13.05.1991, n. 152, convertito con modificazioni dalla legge 12.07.1991, n. 203, sembra legare la previsione del periodo di 10 anni di sottoposizione a prescrizioni di libertà vigilata e divieti di incontro solo nel caso in cui la soglia espiale normativamente obbligata sia di 30 anni di reclusione; la norma modificata, nella sua seconda parte, infatti, così recita: «...*In tal caso, la pena dell'ergastolo rimane estinta.. e le misure di sicurezza personali ordinate dal giudice con la sentenza di condanna o con provvedimento successivo sono revocate ... decorsi dieci anni ...*». Ma il "caso" al quale, appunto, si richiama la disposizione è quello previsto dal primo periodo della stessa, e cioè l'ipotesi in cui si imponga l'espiazione di 30 anni di pena.

Senonché, come si vedrà meglio qui di seguito in tema di regime transitorio, in presenza di una disposizione transitoria "imperfetta" in tema di liberazione condizionale ma al tempo stesso in applicazione dei criteri generali stabiliti dalla sentenza costituzionale n. 32 del 2020, la misura della pena da espianare dovrebbe essere sempre quella di 26 anni, e non di 30, il che elide la possibilità di applicazione della prescrizione peggiorativa in tema di estinzione e prescrizioni sopra analizzata.

Parte VII. Il regime transitorio.

Sommario: **VII.1.** Premessa. – **VII. 2.** Il testo delle disposizioni transitorie ed i settori di interesse. – **VII.2.1.** L'art. 3, comma 1, del d.l. n. 162/2022 – **VII.2.2.** L'art. 3 comma 2, del d.l. n. 162/2022 – **VII.2.3.** (segue): il primo periodo. – **VII.2.4.** (segue) il secondo periodo. – **VII.2.5.** (segue) il terzo periodo. – **VII.3.** Questioni in tema di misure alternative alla detenzione e liberazione

condizionale. – **VII.4.** Una puntualizzazione in tema di liberazione condizionale. – **VII.5.** Questioni in tema di permessi premio. – **VII.6.** Questioni in tema di lavoro esterno. – **VII.7.** Alcuni rilievi finali.

VII.1. Premessa.

Il dibattito sui termini di applicazione temporale delle riforme in materia penitenziaria ha genesi antica ed ha molto impegnato gli interpreti. In estrema sintesi: è noto che nella storia dell'art. 4-*bis* o.p., caratterizzata sin dal 1991 per la stratificazione di numerose modifiche progressivamente introduttive o di nuove fattispecie delittuose in elencazioni già preesistenti o di nuove "condizioni ostative" aggiuntive rispetto a quelle precedenti, ha sempre dominato il criterio processualistico *tempus regit actum*; che solo in due casi di intervento normativo si è registrata l'espressa volontà del legislatore di limitare con chiarezza l'applicazione della modifica peggiorativa ai condannati per fatti commessi dopo l'entrata in vigore della modifica (la prima è stata quella contenuta nella disciplina introduttiva dell'art. 4-*bis* o.p. operata con il d.l. 13.05.1991 n. 152, convertito in l. 12.07.1991 n. 203; la seconda è invece relativa alle modifiche introdotte con l. 23.12.2002, n. 279, con l'introduzione nell'elenco dei "delitti ostativi qualificati" degli artt. 600, 601 e 602 c.p., nonché di quelli commessi per finalità di terrorismo o eversione dell'ordine democratico, il cui art. 4, comma 1, ne ha appunto limitato l'applicazione ai fatti commessi successivamente alla novella); ed infine che solo con l'intervento della Corte Costituzionale con la sentenza n. 32 del 2020, seppur con la nota distinzione tra misure alternative alla detenzione e liberazione condizionale, da un lato, e lavoro esterno e permessi premio dall'altro, l'interpretazione di tutto il sistema ordinamentale è stata ricalibrata in maniera decisamente più in linea con l'art. 25 Cost.

È innegabile che tale autorevole approdo interpretativo abbia rappresentato la ragione condizionante l'introduzione di una specifica previsione che elida, possibilmente, la riproposizione di note questioni interpretative.

L'art. 3 del d.l. n. 162/2022, rubricato «*disposizioni transitorie in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari*», contiene le indicazioni prescrittive ritenute necessarie per disciplinare il passaggio dal vecchio al nuovo regime di "ostatività".

La regole transitorie pongono l'interprete sin da subito, per l'immediata efficacia precettiva di alcune disposizioni, di fronte ad uno scenario complesso, per la verità non tanto per l'esegesi delle singole disposizioni transitorie che tutto sommato hanno una linearità precettiva formalmente chiara, ma per i plurimi e frastagliati effetti, soprattutto di implicazione procedimentale, che l'applicazione di queste è destinata a creare inserendosi in un sistema che presenta già varie e non sempre omogenee sfaccettature.

VII.2. Il testo delle disposizioni transitorie ed i settori di interesse.

L'art. 3 del d.l. n. 162/2022, articolato su 2 commi, contiene plurime previsioni

che vanno analizzate partitamente anche per la diversità di oggetto cui si riferiscono, individuando per ciascuna, anzitutto, l'esatto ambito di applicabilità e conseguentemente i plurimi effetti che sono destinate a generare.

VII.2.1. L'art. 3, comma 1, del d.l. n. 162/2022.

La disposizione transitoria in esame ha un oggetto e un fine specifico circoscritto alla limitazione della portata della nuova clausola estensiva del catalogo dei delitti ostativi indicati nel comma 1 dell'art. 4-bis o.p.

Più precisamente, come già visto, l'art. 1, comma 1, lett. a), n.1, del d.l. n. 162/2022 ha introdotto nel testo dell'attuale comma 1 dell'art. 4-bis o.p., il seguente ultimo periodo: «*La disposizione del primo periodo si applica altresì in caso di esecuzione di pene inflitte anche per delitti diversi da quelli ivi indicati, commessi per eseguire od occultare uno dei reati di cui al medesimo primo periodo ovvero per conseguire o assicurare al condannato o ad altri il prodotto o il profitto o il prezzo ovvero l'impunità di detti reati*».

Si tratta, in buona sostanza, di una previsione volta ad estendere l'obbligo di collaborazione con la giustizia per coloro che intendano accedere a tale condotta, a tipologie di delitti non compresi in quelli nominativamente già indicati nell'elenco, laddove si ravvisino le ragioni di "connessione" espressamente indicate.

Trattandosi di una modifica di natura chiaramente peggiorativa, poiché tale è l'estensione del novero dei delitti "ostativi", il d.l. n. 162/2022, in linea con quanto stabilito dalla sentenza costituzionale n. 32 del 2022, ha inteso pertanto con l'art. 3, comma 1, limitarne l'applicazione prevedendo «*1. La disposizione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), numero 1), non si applica quando il delitto diverso da quelli indicati nell'articolo 4-bis, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354, è stato commesso prima della data di entrata in vigore della presente legge*».

E fin qui *nulla quaestio*.

VII.2.2. L'art. 3, comma 2, del d.l. n. 162/2022.

Certamente più complessa, invece, per estensione, oggetto e per gli effetti che è destinato a produrre, è il comma 2 dell'art. 3 del d.l. n. 162/2022, formalmente costruito su 3 distinti periodi che vale la pena analizzare partitamente, per verificarne poi la possibile incidenza sui singoli settori dei benefici penitenziari e delle misure alternative alla detenzione.

VII.2.3. (segue): il primo periodo.

È quello decisamente più importante per l'estensione dell'oggetto e così espressamente recita: «*2. Ai condannati e agli internati che, prima della data di entrata in vigore del presente decreto legge, abbiano commesso delitti previsti dal comma 1 dell'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, nei casi in cui la limitata partecipazione al fatto criminoso, accertata nella*

sentenza di condanna, ovvero l'integrale accertamento dei fatti e delle responsabilità, operato con sentenza irrevocabile, rendano comunque impossibile un'utile collaborazione con la giustizia, nonché nei casi in cui, anche se la collaborazione che viene offerta risulti oggettivamente irrilevante, nei confronti dei medesimi detenuti o internati sia stata applicata una delle circostanze attenuanti previste dall'articolo 62, numero 6, anche qualora il risarcimento del danno sia avvenuto dopo la sentenza di condanna, dall'articolo 114 ovvero dall'articolo 116, secondo comma, del codice penale, le misure alternative alla detenzione di cui al capo VI del titolo I della citata legge n. 354 del 1975 e la liberazione condizionale possono essere concesse, secondo la procedura di cui al comma 2 dell'articolo 4-bis della medesima legge n. 354 del 1975, purché siano acquisiti elementi tali da escludere l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva».

I tratti caratterizzanti la previsione generale di questa parte della disposizione si percepiscono con immediatezza e possono così sintetizzarsi:

- ovviamente, il primo criterio oggettivo di discriminazione è rappresentato dall'aver commesso il delitto o i delitti "ostativi" per i quali vi è o vi sarà poi condanna ed esecuzione, in data antecedente al 31.10.2022, data di entrata in vigore del d.l. n. 162/2022; c'è da segnalare che l'inciso iniziale del comma 2 evoca i «delitti previsti dal comma 1 dell'art. 4-bis» ma poiché la disposizione si indirizza chiaramente ai "non collaboranti" sarebbe forse stato meglio, per coerenza almeno testuale con le altre modifiche introdotte, indicare i delitti previsti dal comma 1-bis, 1-bis.1 e 1-bis.2 che comunque sono gli stessi; il rilievo è comunque essenzialmente formale;
- per i "condannati ostativi qualificati non collaboranti" la non applicazione del "nuovo regime" rappresentato dall'insieme delle condizioni ostative previste dai nuovi commi 1-bis e 1-bis.1 dell'art. 4-bis o.p., e pertanto l'applicazione del regime transitorio rappresentato dall'integrazione dei presupposti di impossibilità o inesigibilità di collaborazione con la giustizia unitamente all'acquisizione di elementi tali da escludere l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata secondo la previsione del vecchio comma 1-bis, è questione che riguarda soltanto «...le misure alternative alla detenzione di cui al capo VI del titolo I della citata legge n. 354 del 1975 e la liberazione condizionale...»;
- restano pertanto oggettivamente esclusi dall'applicazione del regime transitorio perché non citati espressamente dalla norma e quindi non ricompresi nel perimetro di operatività della disposizione, i benefici penitenziari del lavoro esterno e del permesso premio, per i quali dovranno considerarsi da subito applicabili le nuove previsioni "sostanziali" (il che richiama la nota distinzione contenuta nella sentenza costituzionale n. 32 del 2020); si vedrà poi tra breve il tema dell'immediata applicabilità anche delle nuove previsioni "processuali".

VII.2.4. (segue): il secondo periodo.

Quanto al secondo periodo del comma 2, il quale stabilisce che «*in tali casi, ai condannati alla pena dell'ergastolo, ai fini dell'accesso alla liberazione condizionale, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), del presente decreto*», è evidente che la previsione è circoscritta al solo tema dei condannati alla pena dell'ergastolo che ambiscono al riconoscimento della liberazione condizionale ed esclude, ma non potrebbe essere altrimenti vista la sentenza costituzionale n. 32 del 2020, l'applicazione degli aggravamenti introdotti con l'art. 2, comma 1, lett. b) della legge di riforma, all'art. 2 del d.l. 13.05.1991, n. 152, convertito con modificazioni dalla legge 12.07.1991, n. 203.

VII.2.5. (segue): il terzo periodo.

Il terzo periodo, nel prevedere che «*nondimeno, la libertà vigilata, disposta ai sensi dell'articolo 230, numero 2, del codice penale, comporta sempre per il condannato il divieto di incontrare o mantenere comunque contatti con soggetti condannati per i reati di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale o sottoposti a misura di prevenzione ai sensi delle lettere a), b), d), e), f) e g) del comma 1 dell'articolo 4 del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, o condannati per alcuno dei reati indicati nelle citate lettere*», stabilisce comunque, e quindi anche in applicazione dei limiti del secondo periodo, il divieto per il condannato in liberazione condizionale di incontri e contatti con le tipologie di soggetti espressamente indicate (condannati per i reati di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, c.p.p. e soggetti sottoposti a misure di prevenzione).

VII.3. Questioni in tema di misure alternative alla detenzione e liberazione condizionale.

Come già accennato, quindi, per i "condannati ostativi qualificati non collaboranti" che ambiscono alla concessione di una misura alternativa alla detenzione o alla liberazione condizionale ed il cui *tempus commissi delicti* sia antecedente al 31.10.2022, data di entrata in vigore del d.l. n. 162/2022, l'art. 3, comma 2, stabilisce nella sostanza la sopravvivenza del "vecchio regime" rappresentato dall'integrazione dei presupposti di impossibilità o inesigibilità-irrelevanza di utile collaborazione con la giustizia, unitamente all'acquisizione di elementi tali da escludere l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata; il tutto secondo la previsione del vecchio comma 1-bis il cui testo viene infatti integralmente trascritto nella disposizione transitoria non potendosi, ovviamente, più effettuare un mero richiamo formale al "comma 1-bis" che nell'attuale formulazione, appunto, ormai disciplina ben altro.

Una riflessione: la scelta del d.l. n. 162/2022 di introdurre in forma espressa tale disposizione transitoria è, probabilmente, la conseguenza della

consapevolezza che il nuovo complesso delle condizioni di accesso alle misure alternative alla detenzione e alla liberazione condizionale sia nel complesso peggiorativo rispetto a quello precedente; ma se così è, alla luce della sentenza costituzionale n. 32 del 2020 forse non sarebbe stata neanche necessaria una disposizione transitoria posto che le stesse indicazioni precettive del noto arresto costituzionale sarebbero state sufficienti a neutralizzare l'applicazione del nuovo regime se, appunto, peggiorativo.

L'insieme delle puntualizzazioni sin qui svolte consentono alcune previsioni sulla portata, e sull'utilità difensiva, della disposizione in tema di misure alternative.

Non v'è dubbio che i destinatari privilegiati di tale previsione sembrerebbero essere i condannati, ergastolani o no, che alla data di entrata in vigore della riforma già beneficiario di permessi premio avendone ottenuto l'ammissibilità proprio in ragione di un giudizio positivo ex art. 4-*bis*, comma 1-*bis*, o.p., nella versione *ante* riforma, di impossibilità o inesigibilità-irrelevanza di utile collaborazione con la giustizia. In questo caso, infatti, l'interessato potrebbe rivendicare *pro futuro* ai fini della valutazione di ammissibilità di una misura alternativa alla detenzione o della liberazione condizionale, gli effetti della preesistenza dell'esito positivo di quel giudizio sul medesimo oggetto; in assenza di modificazione della posizione esecutiva e di emergenze istruttorie di segno diverso rispetto a quelle già coperte da "giudicato allo stato degli atti", la strada non si profilerebbe di difficile percorribilità.

Il percorso, invece, potrebbe essere meno lineare, o meglio presentare delle insidie, per i condannati, ergastolani o no che ambiscano a misure alternative o alla liberazione condizionale, che al momento dell'entrata in vigore della riforma già beneficiario di permessi premio avendone ottenuto l'ammissibilità secondo le prescrizioni della sentenza costituzionale n. 253 del 2019; per comprendere questo profilo problematico s'impone un discrimine tra:

- chi ha avuto accesso ai permessi premio secondo le prescrizioni della sentenza costituzionale n. 253 del 2019 e senza aver precedentemente instaurato un giudizio ex art. 4-*bis*, comma 1-*bis*, o.p., trovandosi quindi tutto sommato ancora in una situazione neutra rispetto al possibile esito di questo giudizio;
- chi ha avuto accesso ai permessi ricorrendo alla "via di fuga" rappresentata dalla sentenza costituzionale n. 253 del 2019, proprio per aver appunto riportato in precedenza un risultato negativo in esito al giudizio di accertamento di impossibilità e/o inesigibilità-irrelevanza, con evidente pregiudizio rispetto a quello che ai sensi della disposizione transitoria dovrebbe affrontare.

Per quanto situazioni tra loro diverse, potrebbe per entrambe porsi lo stesso problema in concreto e pertanto lo stesso quesito: il condannato deve soggiacere obbligatoriamente alla disposizione transitoria e quindi deve affrontare un giudizio di impossibilità o inesigibilità-irrelevanza di utile collaborazione con la giustizia o potrebbe invece rivendicare l'applicazione

del nuovo regime, per quanto da considerarsi oggettivamente peggiorativo? Il quesito non parrebbe del tutto peregrino ove si consideri che:

- nel primo dei due casi appena segnalati il condannato potrebbe ben sapere che in effetti le condizioni per ottenere un giudizio positivo di impossibilità e/o inesigibilità-irrelevanza di utile collaborazione con la giustizia (vecchio regime, favorito dalla disposizione transitoria) non ci sono e tanto vale non affrontarlo e quindi cercare di portare più avanti possibile il traguardo in concreto già raggiunto grazie alla sentenza costituzionale n. 253 del 2019, cercando di dare prova della sussistenza delle ulteriori condizioni richieste dai nuovi commi 1-*bis* e 1-*bis*.1 (nuovo regime, in ipotesi non privilegiato dalla norma transitoria);
- nel secondo caso, l'impraticabilità del giudizio di impossibilità di utile collaborazione con la giustizia (vecchio regime, favorito dalla disposizione transitoria) è resa più evidente dal fatto il condannato ha già riportato un giudizio negativo sul medesimo oggetto e sa che non ci sono nuovi elementi che consentano di riproporre la medesima domanda.

Va da sé che gli stessi ordini di problemi si porranno anche per il condannato che ambisca ad una misura alternativa alla detenzione o alla liberazione condizionale, senza aver mai chiesto la concessione di un permesso premio (magari per non aver ancora maturato la soglia espiale: ad esempio, il condannato a 6 anni di pena che ne abbia espiali solo 2; quindi non la metà richiesta per i permessi premio, ma al di sotto dei 4 anni per l'affidamento in prova).

VII.4. Una puntualizzazione in tema di liberazione condizionale.

Come già visto, la più significativa modifica introdotta in tema di liberazione condizionale per i condannati all'ergastolo per delitto ostativo non collaboranti, è rappresentata dalla elevazione della soglia di accesso alla misura da 26 a 30 anni; per la precisione, necessaria in questo caso, la modifica è stata introdotta con l'art. 2, comma 1, lett. b) del d.l. n. 162/2022. La disposizione transitoria dell'art. 3, comma 2, secondo periodo, del d.l. n. 162/2022 stabilisce che «*in tali casi* [cioè nei casi di ricorrenza della condizioni di impossibilità e/o inesigibilità-irrelevanza di utile collaborazione con la giustizia, richiamati nel primo periodo], *ai condannati alla pena dell'ergastolo, ai fini dell'accesso alla liberazione condizionale, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), del presente decreto*»; il che significa che ricorrendo le citate condizioni surrogatorie della collaborazione di impossibilità/inesigibilità, non si applica la nuova soglia di 30 anni ma quella di 26 anni.

In linea di principio, quindi, al di fuori dei casi di ricorrenza di quelle condizioni la soglia espiale è fissata a 30 anni di reclusione; ma a questo punto, trattandosi di modifica evidentemente peggiorativa, dovrebbe

soccorrere la portata della sentenza costituzionale n. 32 del 2020 e far sì che la reale soglia espiale sia anche in questi casi di 26 anni.

VII.5. Questioni in tema di permessi premio.

Si tratta, molto probabilmente, del settore che nell'immediatezza imporrà le maggiori attenzioni, posto che la riforma non modifica solo le condizioni di accesso al beneficio premiale ma anche le dinamiche procedurali della loro valutazione.

La natura ordinariamente "processuale" delle modifiche, la mancanza di una disposizione transitoria che espressamente regoli i termini di applicazione tra vecchio e nuovo regime e, a maggior ragione, l'ineludibile applicazione dell'ormai noto distinguo operato nella sentenza costituzionale n. 32 del 2020, fa sì che dal momento dell'entrata in vigore della riforma la valutazione di ogni istanza di permesso premio dovrà necessariamente tener conto di tutte le nuove previsioni normative immediatamente applicabili, sia relative alle condizioni di accesso al beneficio, sia quelle, ovviamente, di tipo procedimentale.

Ciò comporta, però, la necessità di operare una distinzione tra due ordini di situazioni:

- condannati o internati che al 31.10.2022 hanno già ottenuto permessi premio, ma ne basta in verità uno solo, secondo le modalità di valutazione previste dalla sentenza costituzionale n. 253 del 2019 o in esito alla procedura prevista dall'art. 4-*bis*, comma 1-*bis*, o.p. ormai non più esistente (vale la pena ricordare che anche a seguito di tale decisione costituzionale, la giurisprudenza di legittimità ammetteva la coesistenza dei due diversi regimi di verifica della cessazione di pericolosità);
- condannati o internati che al momento dell'entrata in vigore della riforma non hanno ancora ottenuto permessi premio; più precisamente:
 - a) o perché non hanno ancora richiesto la concessione del beneficio in questione; b) o perché, pur avendolo già richiesto nelle modalità previste dalla sentenza costituzionale n. 253 del 2019 o secondo lo schema previsto dall'art. 4-*bis*, comma 1-*bis*, o.p. *ante* riforma hanno ancora in corso l'istruttoria dinanzi al magistrato di sorveglianza o al tribunale di sorveglianza; c) oppure, hanno già ottenuto una risposta negativa nel merito dal magistrato di sorveglianza ed al momento dell'entrata in vigore della riforma hanno in corso il reclamo contro il decreto di rigetto o il ricorso per cassazione contro l'ordinanza del tribunale di sorveglianza di rigetto o inammissibilità del reclamo già esperito negativamente.

Nel primo caso, e cioè di condannato già ammesso al beneficio, le conseguenze sostanziali e di rito a trarsi dovrebbero essere le seguenti:

- l'assenza di una disposizione transitoria che espressamente disciplini il tema dei permessi premio, non parrebbe impeditiva della "sopravvivenza" del vecchio regime e quindi la concedibilità in base a

questo di successivi permessi proprio in ragione di quanto stabilito dalla sentenza costituzionale n. 32 del 2020, che nel richiamare espressamente i propri specifici precedenti in materia ha affermato che *"questa Corte ritiene che l'art. 25, secondo comma, Cost. non si opponga a un'applicazione retroattiva delle modifiche derivanti dalla disposizione censurata alla disciplina dei meri benefici penitenziari, e in particolare dei permessi premio e del lavoro all'esterno... ciò non significa, peraltro, che al legislatore sia consentito disconoscere il percorso rieducativo effettivamente compiuto dal condannato che abbia già raggiunto, in concreto, un grado di rieducazione adeguato alla concessione del beneficio... ciò si porrebbe in contrasto – se non con l'art. 25, secondo comma, Cost. – con il principio di eguaglianza e di finalismo rieducativo della pena (artt. 3 e 27, terzo comma, Cost.), secondo i principi sviluppati dalla giurisprudenza di questa Corte sin dagli anni Novanta del secolo scorso... negare, a chi si trovi nella posizione di quel condannato, la concessione del beneficio equivarrebbe a disconoscere la funzione pedagogico-propulsiva del permesso premio (sentenza n. 253 del 2019), quale strumento idoneo a consentirne un suo iniziale reinserimento nella società, in vista dell'eventuale concessione di misure alternative alla detenzione, in assenza di gravi comportamenti che dimostrino la non meritevolezza del beneficio nel caso concreto (sentenza n. 504 del 1995; nello stesso senso, sentenze n. 137 del 1999 e n. 445 del 1997)..."*; si tratta, come noto, degli approdi attraverso cui la Corte Costituzionale ha rafforzato la tutela fornita al valore della raggiunta rieducazione a fronte dell'entrata in vigore di nuove norme restrittive salvaguardando, così, *"la progressione del trattamento nei confronti dei soggetti che si siano già dimostrati meritevoli di risocializzazione"*, ritenendo in contrasto con l'art. 27 Cost. l'art. 4-bis, comma 1, nella parte in cui non prevede che misure alternative alla detenzione o benefici penitenziari possano essere concessi nei confronti dei condannati che, prima dell'entrata in vigore delle norme restrittive, *"abbiano raggiunto un grado di rieducazione adeguato al beneficio richiesto e per i quali non sia accertata la sussistenza di legami attuali con la criminalità organizzata"*; gli sviluppi di tale pluriennale percorso, che hanno condotto in anni più recenti alla declaratoria di incostituzionalità anche di disposizioni dell'ordinamento penitenziario diverse dall'art. 4-bis, possono, quindi, essere compendati nell'affermazione secondo la quale *"allorché la condotta penitenziaria di un condannato abbia consentito di accertare il raggiungimento di uno stadio del percorso rieducativo adeguato a un certo beneficio, la innovazione legislativa che ne vieti la concessione, operando come un meccanismo di carattere ablativo, non fondato sulla condotta colpevole del condannato, e, precludendo l'accesso a determinati benefici a chi, al momento dell'entrata in vigore di una legge restrittiva, già aveva realizzato tutte le condizioni per potere usufruire di essi, si pone*

in contrasto con l'art. 27, comma 3, Cost. in quanto ostacola il raggiungimento della finalità rieducativa della pena";

- quanto agli aspetti più propriamente procedurali (sulle quali v. meglio *infra*), invece, nulla impedisce dal punto di vista normativo ed interpretativo l'immediata applicazione sia delle modifiche introdotte all'art. 30-*ter* commi 1 e 7, o.p. quanto alla nuova competenza a decidere sul beneficio da attribuirsi al tribunale di sorveglianza nei casi di condannato per particolari delitti, sia quelle relative al compendio istruttorio necessario per la decisione secondo il nuovo comma 2 dell'art. 4-*bis* o.p. che, non a caso come sopra visto dal testo, è comunque richiamato come immediatamente applicabile dal comma 2 dell'art. 3 del d.l. n. 162/2022 anche in relazione ai procedimenti per l'ammissione alle misure alternative alla detenzione e alla liberazione condizionale per i quali possa, e si voglia, ancora applicarsi la vecchia previsione del comma 1-*bis* in tema di impossibilità o inesigibilità-irrelevanza di utile collaborazione; in altri termini, ultrattività delle vecchie condizioni "sostanziali" e immediata applicabilità di quelle "procedurali" (su queste ultime, v. meglio *infra*).

Nel secondo caso, invece, e cioè del condannato o internato che non ha mai ottenuto prima un permesso premio, ogni valutazione di merito sulla concedibilità del beneficio a partire dal 31.10.2022 dovrà soggiacere alle nuove condizioni introdotte dal recente intervento normativo, e cioè quelle elencate ai nuovi commi 1-*bis* e 1-*bis*.1, secondo le seguenti variabili, ed effetti, procedurali:

- per l'ipotesi a), e cioè coloro che non hanno ancora richiesto la concessione del beneficio in questione, l'istanza introduttiva ancora da presentarsi dovrà *ab origine* contenere tutte le allegazioni difensive richieste dalle nuove prescrizioni;
- nell'ipotesi b), cioè coloro che pur avendolo già richiesto nelle modalità previste dalla sentenza costituzionale n. 253 del 2019 o secondo lo schema previsto dall'art. 4-*bis*, comma 1-*bis* o.p. *ante* riforma, hanno ancora in corso l'istruttoria, occorre distinguere: nel caso di procedimento già instaurato con istanza presentata secondo il modello della sentenza costituzionale n. 253 del 2019, dovrebbe essere onere difensivo quello di integrare la domanda introduttiva del giudizio con le ulteriori specificazioni richieste dai nuovi commi 1-*bis* e 1-*bis*.1 e, per l'effetto, onere del giudice (si vedrà tra breve quale) incrementare le richieste istruttorie secondo i nuovi obblighi introdotti nel comma 2 del novellato art. 4-*bis* o.p.; nei casi di procedimento instaurato con istanza presentata secondo l'ormai non più esistente comma 1-*bis* versione *ante* riforma, e cioè con richiesta di accertamento incidentale di impossibilità o inesigibilità-irrelevanza di utile collaborazione, l'istanza c.d. incidentale sarà destinata a dichiaratoria di inammissibilità (perché come già visto la sopravvivenza del giudizio di impossibilità e/o inesigibilità di utile

collaborazione riguarda solo le misure alternative e la liberazione condizionale), mentre la richiesta principale di merito potrebbe sopravvivere e continuare ad essere vagliata, anche qui, soltanto qualora sia integrata l'istanza principale che probabilmente non conteneva le nuove allegazioni oggi prescritte;

- nell'ipotesi c), quella di coloro che hanno già ottenuto una risposta negativa dal magistrato di sorveglianza ed al momento dell'entrata in vigore della riforma hanno in corso il reclamo contro il decreto di rigetto o il ricorso per cassazione contro l'ordinanza del tribunale di sorveglianza di rigetto o inammissibilità del reclamo già esperito negativamente, la situazione processuale non sembra prestarsi (e forse alla difesa non converrebbe neanche) ad alcuna soluzione interpretativa salvifica che comunque possa validamente tenere in piedi il procedimento (specie se arrivato in sede di legittimità);
- rispetto a tale ultima ipotesi resta però salva un'eccezione: quella del reclamo contro un decreto di rigetto di permesso premio, allorquando il reclamo sia stato già discusso dinanzi all'organo collegiale in data antecedente al 31.10.2022 ma la cui decisione sia ancora da depositare pur dopo la suddetta data, a detta data, poiché in questo caso la decisione si ha per assunta alla data dell'udienza e quindi in base al quadro normativo esistente a quel momento.

VII.6. Questioni in tema di lavoro esterno.

Salvo eventuali particolarità che possono caratterizzare ogni singola fattispecie e che solo la sperimentazione concreta sul campo consentirà di far emergere, si ritiene che il beneficio penitenziario del lavoro esterno ex art. 21 o.p. partecipi delle stesse questioni e criticità sopra illustrate in tema di permesso premio. Fermo restando, dunque, la ripartizione tra provvedimento di ammissione o revoca del beneficio di competenza del direttore dell'istituto, e il provvedimento di approvazione o meno da parte del magistrato, occorrerà pertanto distinguere, essenzialmente, tra il condannato ostativo che ha già un programma approvato dal magistrato, e magari già usufruisca del beneficio positivamente, e chi invece lo ha ancora in valutazione ma, purtroppo, senza approvazione, o chi, ancora, non si è visto approvato il programma ed ha in corso reclamo con il diniego. Il tutto, con le nuove ed ulteriori implicazioni procedurali introdotte dal d.l. n. 162/2022 di cui si dirà in seguito.

VII.7. Alcuni rilievi finali.

Brevi osservazioni, dettate per lo più dalla conoscenza delle diversità di ciascuna posizione penitenziaria, che impongono di considerare che la disciplina transitoria introdotta dall'art. 3 del d.l. n. 162/2022 non esaurisca integralmente il tema delle questioni di diritto intertemporale, dovendo ogni questione sul punto comunque essere regolata secondo le indicazioni

generali della sentenza costituzionale n. 32 del 2022.

Un esempio forse consente meglio di chiarire il pensiero: si consideri il condannato all'ergastolo per un delitto ostativo commesso nel 1990, che usufruisca già di permessi premio in virtù della sentenza costituzionale n. 253 del 2019 dopo aver riportato un esito negativo nell'ambito di un giudizio di accertamento di impossibilità di utile collaborazione con la giustizia; per non soggiacere alle nuove condizioni di accesso alla semilibertà introdotte con il nuovo comma 1-*bis*, il condannato avrebbe interesse ad avvalersi della disposizione transitoria dell'art. 3, comma 2, del d.l. n. 162/2022 ripiegando su un giudizio di accertamento di impossibilità e/o inesigibilità di utile collaborazione con la giustizia, giudizio che ha già, purtroppo, sperimentato negativamente; resta, però, residualmente, la considerazione del fatto che il delitto è stato commesso nel 1990, quindi antecedentemente alla introduzione dell'art. 4-*bis* o.p., fattore temporale che elide in radice a favore del condannato, in ragione delle indicazioni della sentenza costituzionale n. 32 del 2022, ogni questione sull'applicabilità di tale disposizione qualunque sia la sua formulazione.

Se, dunque, la norma transitoria del d.l. n. 162/2022, limitatamente al tema delle misure alternative alla detenzione ed alla liberazione condizionale risolve il problema del condannato per reato commesso antecedentemente al 31.10.2022, le previsioni della sentenza costituzionale n. 32 del 2020 continuano comunque ad avere la loro rilevanza al fine di stabilire quale regime di ostatività di applichi in rapporto al *tempus commissi delicti* rispetto all'introduzione o del titolo di reato nelle varie elencazioni dell'art. 4-*bis* c.p. o di una particolare condizione ostativa.

Parte VIII. Le modifiche procedurali.

Sommario: **VIII.1.** Premessa. – **VIII.2.** Novità in tema di competenza: le modifiche all'art. 21, comma 4, e all'art. 30-*ter*, comma 1, o.p. – **VIII.3.** Un possibile protagonista del giudizio camerale collegiale: il nuovo comma 2-*ter* dell'art. 4-*bis* o.p. – **VIII.4.** Nuovi adempimenti istruttori: la modifica dell'art. 4-*bis*, comma 2, o.p. – **VIII.5.** Il "rafforzamento" della motivazione dei provvedimenti decisori. – **VIII.6.** Il termine per l'impugnazione delle decisioni in tema di permesso premio: la modifica all'art. 30-*ter*, comma 7, o.p.

VIII.1. Premessa.

Il d.l. n. 162/2022, oltre alla rideterminazione delle condizioni sostanziali di accesso a benefici penitenziari e misure alternative alla detenzione, si caratterizza per l'introduzione anche di alcune innovazioni di natura procedimentale destinate, in assenza di disposizioni transitorie sul punto, a trovare immediata applicazione in ragione del noto criterio processuale *tempus regit actum*, modifiche con le quali gli interpreti dovranno da subito

confrontarsi.

VIII.2. Novità in tema di competenza: le modifiche all'art. 21, comma 4, e all'art. 30-ter, comma 1, o.p.

Con l'art. 1, comma 1, lett. b) e lett. c) n. 1 del d.l. n. 162/2022 sono state introdotte modifiche che determinano un ampliamento della competenza del tribunale di sorveglianza, sottraendole a quella tradizionalmente da sempre attribuita all'organo monocratico:

- la prima, in tema di approvazione del provvedimento di ammissione al lavoro esterno ex art. 21 o.p., mediante modifica del comma 4;
- la seconda quanto alla decisione sulla concessione del permesso premio ai sensi dell'art. 30-ter o.p., mediante modifica del comma 1.

Le modifiche introdotte alle due disposizioni ordinamentali presentano un tratto comune: il fattore che determina lo spostamento della tradizionale competenza del magistrato di sorveglianza a quella del tribunale di sorveglianza del giudizio sull'approvazione del provvedimento di ammissione al lavoro esterno e la concessione dei permessi premio è rappresentato dal titolo di reato per il quale il detenuto o l'internato risulti condannato e che sono i seguenti:

- delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico mediante il compimento di atti di violenza;
- art. 416-bis c.p.;
- delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni in esso previste.

A prima lettura le modifiche sembrano destinate a creare nuove questioni applicative sul piano pratico sebbene di diverso spessore problematico: forse meno, per la verità, quelle in tema di lavoro esterno stante la scarsa incidenza numerica, per quanto noto, di provvedimenti ammissivi a questo beneficio a favore dei condannati per gli specifici delitti indicati; certamente maggiori per quantità e qualità, invece, le creeranno quelle in tema di permessi premio. Un primo problema, comune ad entrambe le tematiche, potrebbe essere quello del rito poiché al mutamento di competenza dovrebbe corrispondere il mutamento della procedura da seguire, posto che secondo la regola generale dell'art. 678, comma 1, c.p.p. «*il tribunale di sorveglianza, nelle materie di sua competenza, se non diversamente previsto, proce(de), a richiesta del pubblico ministero, dell'interessato, del difensore o di ufficio, a norma dell'art. 666*». A bene vedere la recente riforma nulla ha "diversamente previsto" attraverso la modifica di altre disposizioni ordinamentali, il che potrebbe significare che l'ordinario modo di procedere dovrebbe essere il rito camerale partecipato ex art. 666 c.p.p. con tutte le ovvie implicazioni che ciò comporta.

Quanto all'approvazione del provvedimento di ammissione al lavoro esterno,

deve ritenersi che l'attribuzione di competenza al tribunale in tema di approvazione della ammissione ricomprenda, ovviamente, anche quella relativa alla revoca, così come quella relativa all'individuazione nel tribunale dell'organo destinatario degli obblighi di comunicazione della modifica delle prescrizioni e della eventuale sospensione del provvedimento ammissivo (art. 48, comma 15, reg. esec. o.p.).

Quanto alla decisione in tema di permessi premio, invece, la modifica normativa comporterà problemi di maggiore impatto, due dei quali possono da subito prevedersi.

Sul piano strettamente pratico si consideri, anzitutto, che l'accentramento della competenza a decidere in capo al tribunale di sorveglianza, sia in relazione al primo permesso premio così come per quelli successivi, potrebbe determinare un eccessivo carico di lavoro con evidenti ricadute sui tempi di decisione di ogni singola istanza anche in ragione dell'implementazione degli adempimenti istruttori di cui si è già accennato.

Sul piano delle garanzie difensive, invece, l'accentramento della competenza al tribunale elimina di fatto un grado di merito quanto alla esperibilità di controlli sulla decisione resa: mentre il provvedimento adottato dal magistrato secondo le regole ordinarie, cioè per quei detenuti non condannati per un titolo di reato che comporta la modifica della competenza a decidere, come noto è da sempre e rimarrà reclamabile dinanzi al tribunale di sorveglianza (art. 30-ter, comma 7, o.p.) nel quadro di un giudizio d'impugnazione di merito con possibilità poi di ricorrere per cassazione contro l'ordinanza resa da quest'ultimo (art. 666, comma 6, c.p.p.), la decisione in tema di permesso premio resa dal tribunale secondo questo nuovo modello procedimentale e solo per quelle categorie di condannati, elimina la possibilità di un controllo di merito essendo ricorribile solo per cassazione (art. 666, comma 6, c.p.p.).

VIII.3. Un possibile protagonista del giudizio camerale collegiale: il nuovo comma 2-ter dell'art. 4-bis o.p.

Con l'art. 1, comma 1, lett. a) n. 5 del d.l. n. 162/2022 è stato introdotto nel testo dell'art. 4-bis o.p. il comma 2-ter, il quale prevede che *«alle udienze del tribunale di sorveglianza che abbiano ad oggetto la concessione dei benefici di cui al comma 1 ai condannati per i reati di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, le funzioni di pubblico ministero possono essere svolte dal pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto ove è stata pronunciata la sentenza di primo grado»*.

La modifica sembra essere finalizzata a consentire la partecipazione al giudizio del pubblico ministero che, si presume, meglio conosca la vicenda per averla gestita nel primo grado del giudizio di cognizione; tuttavia, se la concessione del beneficio oggetto del giudizio riguardi un condannato per plurimi titoli delittuosi che siano stati giudicati in sedi giudiziarie

territorialmente diverse per competenza circondariale, resta il dubbio su chi sia legittimato a partecipare al giudizio.

Il fattore oggettivo che legittima la partecipazione del pubblico ministero sopra individuato, o da individuarsi, in via surrogatoria rispetto a quella del procuratore generale territoriale, è dato dal reato per il quale il detenuto ha riportato condanna e la tecnica di elencazione di questi è alquanto singolare perché la selezione delle fattispecie delittuose non è fatta attingendo alle elencazioni dei commi 1, oppure 1-*bis*, 1-*bis*.1 o 1-*bis*.2, ma si richiamano quelli ricompresi nell'art. 51, commi 3-*bis* e 3-*quater* c.p.p. e che sono, nella forma tentata o consumata, i seguenti:

- art. 416, commi 6 e 7, c.p.;
- art. 416 c.p., realizzato allo scopo di commettere taluno dei delitti di cui all'articolo 12, commi 1, 3 e 3 *ter*, t.u. immigrazione di cui al d.l. n. 286 del 1998;
- art. 416 c.p., realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dagli artt. 473 474 c.p.;
- art. 416-*bis* c.p.;
- delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto art. 416-*bis* c.p. ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo,
- art. 416-*ter* c.p.;
- art. 452-*quaterdecies* c.p.;
- artt. 600, 601 e 602 c.p.;
- art. 630 c.p.;
- art. 74 d.p.r. n. 309/1990;
- art. 291-*quater* d.p.r. n. 43/1973;
- delitti, consumati o tentati, con finalità di terrorismo.

È appena il caso osservare che alcuni di queste tipologie delittuose non sono tradizionalmente riconducibili al novero di quelle ostative.

Deve infine precisarsi che le "udienze" da tenersi dinanzi al tribunale di sorveglianza interessate a questa modifica saranno quelle "partecipate" ex art. 666 c.p.p.: dunque quelle relative alla concessione delle misure alternative, alla liberazione condizionale, alla concessione del permesso premio nei casi sopra già analizzati in cui la competenza appartenenza all'organo collegiale e alle udienze di reclamo avverso il provvedimento del magistrato di sorveglianza con il quale questo abbia deciso su un'istanza di permesso premio; e comunque, a tutte quelle per le quali non vi siano deroghe espresse rispetto a quanto previsto dalla regola generale dell'art. 678, comma 1, c.p.p.

VIII.4. Nuovi adempimenti istruttori: la modifica al comma 2 dell'art. 4-*bis* o.p.

Con l'art. 1, comma 1, lett. a) n. 3, del d.l. n. 162/2022, sono stati significativamente incrementati gli adempimenti istruttori gravanti d'ufficio

sul magistrato di sorveglianza e sul tribunale di sorveglianza attraverso l'introduzione di una corposa "seconda parte" all'originario comma 2 dell'art. 4-*bis* o.p.; se, infatti tale disposizione prevedeva originariamente la sola necessità di acquisire nota informativa dal comitato provinciale ordine e sicurezza pubblica, la modifica normativa da ultimo introdotta ha espressamente previsto che nei casi di richiesta di beneficio penitenziario, misura alternativa o liberazione condizionale da parte di un condannato per uno dei delitti "ostativi" di cui ai commi 1-*bis* e 1-*bis*.1, s'impone per il giudice l'obbligo di richiedere:

- il parere del pubblico ministero presso il giudice che ha emesso la sentenza di primo grado;
- nei casi di condanna per uno dei delitti indicati all'art. 51, commi 3-*bis* e 3-*quater*, c.p.p., il parere del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto ove è stata pronunciata la sentenza di primo grado;
- il parere del procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo;
- informazioni dalla direzione dell'istituto ove l'istante è detenuto o internato;
- accertamenti in ordine alle condizioni reddituali e patrimoniali, al tenore di vita, alle attività economiche eventualmente svolte e alla pendenza o definitività di misure di prevenzione personali o patrimoniali nei confronti del condannato, degli appartenenti al suo nucleo familiare e delle persone ad esso collegate.

C'è da dire che alcuni tipi di adempimenti istruttori, per quanto non espressamente previsti erano comunque disponibili, almeno per il tribunale, ai sensi del più generale potere acquisitivo ex art. 666, comma 5, c.p.p. (ad esempio informativa dalla D.D.A. di competenza, organi di polizia territoriali e financo accertamenti di tipo patrimoniale da parte della G.d.F.); alla facoltatività o alla prassi si è pertanto inteso imporre uno specifico obbligo acquisitivo («*il giudice chiede... dispone... acquisisce*», recita la norma).

La riforma ha introdotto anche delle scansioni temporali, stabilendo che i pareri, le informazioni e gli esiti degli accertamenti sopra indicati sono trasmessi entro sessanta giorni dalla richiesta, ma detto termine può essere prorogato di ulteriori trenta giorni in ragione della complessità degli accertamenti; ad ogni modo, decorso il termine originario o prorogato il giudice decide anche in assenza dei pareri, delle informazioni e degli esiti degli accertamenti richiesti.

VIII.5. Il "rafforzamento" della motivazione dei provvedimenti decisori.

Nel contesto della modifica ampliativa della seconda parte del comma 2 dell'art. 4-*bis* o.p., risulta inserito un inciso che introduce un obbligo per gli organi giudicanti stabilendo che «*in ogni caso, nel provvedimento con cui decide sull'istanza di concessione dei benefici il giudice indica specificamente*

le ragioni dell'accoglimento o del rigetto dell'istanza medesima, tenuto conto dei pareri acquisiti ai sensi del quarto periodo».

Si tratta di una sorta di obbligo di "motivazione rafforzata", mutuando una terminologia già nota al sistema processuale penale ma anche a quello tributario e amministrativo, ma che in ambito penitenziario, specie alla luce della *ratio* della complessiva riforma, suona più come un malcelato segnale di ingiusta diffidenza nei confronti delle capacità motivazionali dei giudicanti e quasi di sfida nei confronti di quelli che sino ad oggi hanno avuto la capacità di redigere provvedimenti concessivi.

VIII.6. Il termine per l'impugnazione delle decisioni in tema di permesso premio: la modifica all'art. 30-ter, comma 7, o.p.

Ed infine, con l'art. 1, comma 1, lett. c), n. 2 del d.l. n. 162/2022, di modifica dell'art. 30-ter, comma 7, o.p. è stata data veste normativa alla sentenza costituzionale n. 113 del 2020 con la quale era stata dichiarata l'illegittimità costituzionale della citata disposizione ordinamentale nella parte in cui prevedeva originariamente, mediante rinvio al precedente art. 30-bis o.p., che il provvedimento relativo ai permessi premio era soggetto a reclamo dinanzi al tribunale di sorveglianza entro 24 ore dalla sua comunicazione, anziché prevedere a tal fine il termine di 15 giorni.

Il nuovo comma 7, ovviamente, disciplina il termine per impugnare «*il provvedimento relativo ai permessi premio emesso dal magistrato di sorveglianza*», posto che l'ordinanza collegiale emessa dal tribunale di sorveglianza secondo le nuove modalità sopra analizzate, non reclamabile ma ricorribile per cassazione, s'impugna nel termine anch'esso sì di 15 giorni, ma ai sensi degli art. 666, comma 6, e 585, comma 1, lett. a) c.p.p.

Parte IX. Le ulteriori previsioni del d.l. n. 162/2022.

Sommario: **IX.1.** Divieto di concessione di benefici penitenziari e misure alternative ai detenuti in regime *ex art. 41-bis o.p.* – **IX.2.** Abrogazione del comma 3-bis dell'art. 4-bis o.p. – **IX.3.** Modifica del comma 2-bis dell'art. 4-bis o.p.

IX.1. Divieto di concessione di benefici penitenziari e misure alternative ai detenuti in regime *ex art. 41-bis o.p.*

Con la modifica del comma 2 dell'art. 4-bis o.p. introdotta con l'art. 1, comma 1, lett. a) n. 3 del d.l. n. 162/2022, si è colta l'occasione di introdurre la seguente previsione: «*I benefici di cui al comma 1 possono essere concessi al detenuto o internato sottoposto a regime speciale di detenzione previsto dall'articolo 41-bis della presente legge solamente dopo che il provvedimento applicativo di tale regime speciale sia stato revocato o non prorogato*».

Il fine del divieto di nuovo conio è ovviamente quello di dirimere, in senso negativo, la nota questione interpretativa sulla ammissibilità o meno delle istanze di benefici penitenziari e misure alternative alla detenzione avanzate dai condannati in regime differenziato.

IX.2. Abrogazione del comma 3-bis dell'art. 4-bis o.p.

L'art. 1, comma 1, lett. a) n. 6 del d.l. n. 162/2022 ha disposto l'abrogazione del comma 3-bis dell'art. 4-bis o.p. il quale stabiliva che *«l'assegnazione al lavoro all'esterno, i permessi premio e le misure alternative alla detenzione previste dal capo VI, non possono essere concessi ai detenuti ed internati per delitti dolosi quando il Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo o il Procuratore distrettuale comunica, d'iniziativa o su segnalazione del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica competente in relazione al luogo di detenzione o internamento, l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata. In tal caso si prescinde dalle procedure previste dai commi 2 e 3»*.

Trattasi di abrogazione resa necessaria dai nuovi contenuti dei commi 1, 1-bis, 1-bis.1 e dal nuovo comma 2, che disciplinano autonomamente il tema della rilevanza e valutazione dei collegamenti con la criminalità organizzata e dei pareri resi dalla competente D.D.A. e dalla D.N.A.

IX.3. Modifica del comma 2-bis dell'art. 4-bis o.p.

Resta infine da dire che la sostituzione dell'inciso iniziale del comma 2-bis *«ai fini della concessione dei benefici di cui al comma 1-ter»*, con l'espressione *«nei casi di cui al comma 1-ter»*, è una mera modifica di forma per rendere più armonico il testo della disposizione.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Si riportano di seguito:

-- **testo dell'art. 4-bis o.p.** nella formulazione vigente prima dell'ultimo intervento (colonna sinistra) e quella risultante dalle modifiche introdotte con l'art. 1 del d.l. n. 162/2022 (colonna destra, in evidenza le modifiche introdotte):

Art. 4-bis - Divieto di concessione dei benefici e accertamento della pericolosità sociale dei condannati per taluni delitti.

1. L'assegnazione al lavoro all'esterno, i permessi premio e le misure alternative alla

Art. 4-bis - Divieto di concessione dei benefici e accertamento della pericolosità sociale dei condannati per taluni delitti.

1. L'assegnazione al lavoro all'esterno, i permessi premio e le misure alternative alla

detenzione previste dal capo VI, esclusa la liberazione anticipata, possono essere concessi ai detenuti e internati per i seguenti delitti solo nei casi in cui tali detenuti e internati collaborino con la giustizia a norma dell'articolo 58-ter della presente legge o a norma dell'articolo 323-bis, secondo comma, del codice penale: delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico mediante il compimento di atti di violenza, delitti di cui agli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis, 416-bis e 416-ter del codice penale, delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni in esso previste, delitti di cui agli articoli 600, 600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma, 601, 602, 609-octies e 630 del codice penale, all'articolo 12, commi 1 e 3, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, all'articolo 291-quater del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e all'articolo 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. Sono fatte salve le disposizioni degli articoli 16-nonies e 17-bis del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e successive modificazioni.

1-bis. I benefici di cui al comma 1 possono essere concessi ai detenuti o internati per uno dei delitti ivi previsti, purché siano stati acquisiti elementi tali da escludere

*detenzione previste dal capo VI, esclusa la liberazione anticipata, possono essere concessi ai detenuti e internati per i seguenti delitti solo nei casi in cui tali detenuti e internati collaborino con la giustizia a norma dell'articolo 58-ter della presente legge o a norma dell'articolo 323-bis, secondo comma, del codice penale: delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico mediante il compimento di atti di violenza, delitti di cui agli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis, 416-bis e 416-ter del codice penale, delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni in esso previste, delitti di cui agli articoli 600, 600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma, 601, 602, 609-octies e 630 del codice penale, all'articolo 12, commi 1 e 3, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, all'articolo 291-quater del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e all'articolo 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. Sono fatte salve le disposizioni degli articoli 16-nonies e 17-bis del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e successive modificazioni. **La disposizione del primo periodo si applica altresì in caso di esecuzione di pene inflitte anche per delitti diversi da quelli ivi indicati, commessi per eseguire od occultare uno dei reati di cui al medesimo primo periodo ovvero per conseguire o assicurare al condannato o ad altri il prodotto o il profitto o il prezzo ovvero l'impunità di detti reati.***

1-bis. I benefici di cui al comma 1 possono essere concessi, anche in assenza di collaborazione con la giustizia ai sensi dell'articolo 58-ter della presente legge,

l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva, altresì nei casi in cui la limitata partecipazione al fatto criminoso, accertata nella sentenza di condanna, ovvero l'integrale accertamento dei fatti e delle responsabilità, operato con sentenza irrevocabile, rendono comunque impossibile un'utile collaborazione con la giustizia, nonché nei casi in cui, anche se la collaborazione che viene offerta risulti oggettivamente irrilevante, nei confronti dei medesimi detenuti o internati sia stata applicata una delle circostanze attenuanti previste dall'art. 62, numero 6), anche qualora il risarcimento del danno sia avvenuto dopo la sentenza di condanna, dall'articolo 114 ovvero dall'articolo 116, secondo comma, del codice penale.

ai detenuti e agli internati per delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico mediante il compimento di atti di violenza, per i delitti di cui agli articoli 416-bis e 416-ter del codice penale, per delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-bis del codice penale ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni in esso previste, per i delitti di cui all'articolo 12, commi 1 e 3, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e per i delitti di cui all'articolo 291-quater del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e all'articolo 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, purché gli stessi dimostrino l'adempimento delle obbligazioni civili e degli obblighi di riparazione pecuniaria conseguenti alla condanna o l'assoluta impossibilità di tale adempimento e alleghino elementi specifici, diversi e ulteriori rispetto alla regolare condotta carceraria, alla partecipazione del detenuto al percorso rieducativo e alla mera dichiarazione di dissociazione dall'organizzazione criminale di eventuale appartenenza, che consentano di escludere l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva e con il contesto nel quale il reato è stato commesso, nonché il pericolo di ripristino di tali collegamenti, anche indiretti o tramite terzi, tenuto conto delle circostanze personali e ambientali, delle ragioni eventualmente dedotte a sostegno della mancata collaborazione, della revisione critica della condotta criminosa e di ogni altra informazione disponibile. Al fine della concessione dei benefici, il giudice accerta altresì la sussistenza di iniziative dell'interessato a favore delle vittime, sia

nelle forme risarcitorie che in quelle della giustizia riparativa.

1-bis.1. I benefici di cui al comma 1 possono essere concessi, anche in assenza di collaborazione con la giustizia a norma dell'articolo 58-ter della presente legge o ai sensi dell'articolo 323-bis del codice penale, ai detenuti o internati per i delitti di cui agli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis, 600, 600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma, 601, 602, 609-octies e 630 del codice penale, purché gli stessi dimostrino l'adempimento delle obbligazioni civili e degli obblighi di riparazione pecuniaria conseguenti alla condanna o l'assoluta impossibilità di tale adempimento e alleghino elementi specifici, diversi e ulteriori rispetto alla regolare condotta carceraria e alla partecipazione del detenuto al percorso rieducativo, che consentano di escludere l'attualità di collegamenti, anche indiretti o tramite terzi, con il contesto nel quale il reato è stato commesso, tenuto conto delle circostanze personali e ambientali, delle ragioni eventualmente dedotte a sostegno della mancata collaborazione, della revisione critica della condotta criminosa e di ogni altra informazione disponibile. Al fine della concessione dei benefici, il giudice di sorveglianza accerta altresì la sussistenza di iniziative dell'interessato a favore delle vittime, sia nelle forme risarcitorie che in quelle della giustizia riparativa.

1-bis.2. Ai detenuti e agli internati, oltre che per taluno dei delitti di cui al comma 1-bis.1, anche per il delitto di cui all'articolo 416 del codice penale finalizzato alla commissione dei delitti ivi indicati si applicano le disposizioni del comma 1-bis.

1-ter. I benefici di cui al comma 1 possono essere concessi, purché non vi siano elementi tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva, ai detenuti o internati per i delitti di cui agli articoli 575, 600-bis, secondo e terzo comma, 600-ter, terzo

1-ter. I benefici di cui al comma 1 possono essere concessi, purché non vi siano elementi tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva, ai detenuti o internati per i delitti di cui agli articoli 575, 600-bis, secondo e terzo comma, 600-ter, terzo

comma, 600-quinquies, 628, terzo comma, e 629, secondo comma, del codice penale, all'articolo 291-ter del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, all'articolo 73 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'articolo 80, comma 2, del medesimo testo unico, all'articolo 416, primo e terzo comma, del codice penale, realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dagli articoli 473 e 474 del medesimo codice, e all'articolo 416 del codice penale, realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dal libro II, titolo XII, capo III, sezione I, del medesimo codice, dagli articoli 609-bis, 609-quater e 609-octies del codice penale e dall'articolo 12, commi 3, 3-bis e 3-ter, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni.

1-quater. I benefici di cui al comma 1 possono essere concessi ai detenuti o internati per i delitti di cui agli articoli 583-quinquies, 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 609-undecies del codice penale solo sulla base dei risultati dell'osservazione scientifica della personalità condotta collegialmente per almeno un anno anche con la partecipazione degli esperti di cui al quarto comma dell'articolo 80 della presente legge. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano in ordine al delitto previsto dall'articolo 609-bis del codice penale salvo che risulti applicata la circostanza attenuante dallo stesso contemplata.

1-quinquies. Salvo quanto previsto dal comma 1, ai fini della concessione dei benefici ai detenuti e internati per i delitti di cui agli articoli 583-quinquies, 600-bis, 600-ter, anche se relativo al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 609-quater, 609-quinquies e 609-undecies del codice penale, nonché agli

comma, 600-quinquies, 628, terzo comma, e 629, secondo comma, del codice penale, all'articolo 291-ter del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, all'articolo 73 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'articolo 80, comma 2, del medesimo testo unico, all'articolo 416, primo e terzo comma, del codice penale, realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dagli articoli 473 e 474 del medesimo codice, e all'articolo 416 del codice penale, realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dal libro II, titolo XII, capo III, sezione I, del medesimo codice, dagli articoli 609-bis, 609-quater e 609-octies del codice penale e dall'articolo 12, commi 3, 3-bis e 3-ter, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni.

1-quater. I benefici di cui al comma 1 possono essere concessi ai detenuti o internati per i delitti di cui agli articoli 583-quinquies, 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 609-undecies del codice penale solo sulla base dei risultati dell'osservazione scientifica della personalità condotta collegialmente per almeno un anno anche con la partecipazione degli esperti di cui al quarto comma dell'articolo 80 della presente legge. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano in ordine al delitto previsto dall'articolo 609-bis del codice penale salvo che risulti applicata la circostanza attenuante dallo stesso contemplata.

1-quinquies. Salvo quanto previsto dal comma 1, ai fini della concessione dei benefici ai detenuti e internati per i delitti di cui agli articoli 583-quinquies, 600-bis, 600-ter, anche se relativo al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 609-quater, 609-quinquies e 609-undecies del codice penale, nonché agli

articoli 609-bis e 609-octies del medesimo codice, se commessi in danno di persona minorenni, il magistrato di sorveglianza o il tribunale di sorveglianza valuta la positiva partecipazione al programma di riabilitazione specifica di cui all'articolo 13-bis della presente legge.

2. Ai fini della concessione dei benefici di cui al comma 1 il magistrato di sorveglianza o il tribunale di sorveglianza decide acquisite dettagliate informazioni per il tramite del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica competente in relazione al luogo di detenzione del condannato. In ogni caso il giudice decide trascorsi trenta giorni dalla richiesta delle informazioni. Al suddetto comitato provinciale può essere chiamato a partecipare il direttore dell'istituto penitenziario in cui il condannato è detenuto.

articoli 609-bis e 609-octies del medesimo codice, se commessi in danno di persona minorenni, il magistrato di sorveglianza o il tribunale di sorveglianza valuta la positiva partecipazione al programma di riabilitazione specifica di cui all'articolo 13-bis della presente legge.

*2. Ai fini della concessione dei benefici di cui al comma 1 il magistrato di sorveglianza o il tribunale di sorveglianza decide acquisite dettagliate informazioni per il tramite del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica competente in relazione al luogo di detenzione del condannato. In ogni caso il giudice decide trascorsi trenta giorni dalla richiesta delle informazioni. Al suddetto comitato provinciale può essere chiamato a partecipare il direttore dell'istituto penitenziario in cui il condannato è detenuto. **Nei casi di cui ai commi 1-bis e 1-bis.1, il giudice, prima di decidere sull'istanza, chiede altresì il parere del pubblico ministero presso il giudice che ha emesso la sentenza di primo grado o, se si tratta di condanne per i delitti indicati all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto ove è stata pronunciata la sentenza di primo grado e del Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, acquisisce informazioni dalla direzione dell'istituto ove l'istante è detenuto o internato e dispone, nei confronti del medesimo, degli appartenenti al suo nucleo familiare e delle persone ad esso collegate, accertamenti in ordine alle condizioni reddituali e patrimoniali, al tenore di vita, alle attività economiche eventualmente svolte e alla pendenza o definitività di misure di prevenzione personali o patrimoniali. I pareri, le informazioni e gli esiti degli accertamenti di cui al quarto periodo sono trasmessi entro sessanta giorni dalla richiesta. Il termine può essere prorogato di ulteriori trenta giorni in ragione della complessità degli accertamenti. Decorso il termine, il giudice decide anche in assenza dei pareri, delle informazioni e degli esiti degli accertamenti richiesti. Quando dall'istruttoria svolta emergono indizi***

	<p>dell'attuale sussistenza di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica ed eversiva o con il contesto nel quale il reato è stato commesso, ovvero del pericolo di ripristino di tali collegamenti, è onere del condannato fornire, entro un congruo termine, idonei elementi di prova contraria. In ogni caso, nel provvedimento con cui decide sull'istanza di concessione dei benefici il giudice indica specificamente le ragioni dell'accoglimento o del rigetto dell'istanza medesima, tenuto conto dei pareri acquisiti ai sensi del quarto periodo. I benefici di cui al comma 1 possono essere concessi al detenuto o internato sottoposto a regime speciale di detenzione previsto dall'articolo 41-bis della presente legge solamente dopo che il provvedimento applicativo di tale regime speciale sia stato revocato o non prorogato.</p>
<p>2-bis. Ai fini della concessione dei benefici di cui al comma 1-ter, il magistrato di sorveglianza o il tribunale di sorveglianza decide acquisite dettagliate informazioni dal questore. In ogni caso il giudice decide trascorsi trenta giorni dalla richiesta delle informazioni.</p>	<p>2-bis. Nei casi di cui al comma 1-ter, il magistrato di sorveglianza o il tribunale di sorveglianza decide acquisite dettagliate informazioni dal questore. In ogni caso il giudice decide trascorsi trenta giorni dalla richiesta delle informazioni.</p>
	<p>2-ter. Alle udienze del tribunale di sorveglianza che abbiano ad oggetto la concessione dei benefici di cui al comma 1 ai condannati per i reati di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, le funzioni di pubblico ministero possono essere svolte dal pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto ove è stata pronunciata la sentenza di primo grado.</p>
<p>3. Quando il comitato ritiene che sussistano particolari esigenze di sicurezza ovvero che i collegamenti potrebbero essere mantenuti con organizzazioni operanti in ambiti non locali o extranazionali, ne dà comunicazione al giudice e il termine di cui al comma 2 è prorogato di ulteriori trenta giorni al fine di acquisire elementi ed informazioni da parte dei competenti organi centrali.</p>	<p>3. Quando il comitato ritiene che sussistano particolari esigenze di sicurezza ovvero che i collegamenti potrebbero essere mantenuti con organizzazioni operanti in ambiti non locali o extranazionali, ne dà comunicazione al giudice e il termine di cui al comma 2 è prorogato di ulteriori trenta giorni al fine di acquisire elementi ed informazioni da parte dei competenti organi centrali.</p>
<p>3-bis. L'assegnazione al lavoro all'esterno, i permessi premio e le misure alternative alla</p>	<p>3-bis. (abrogato).</p>



detenzione previste dal capo VI, non possono essere concessi ai detenuti ed internati per delitti dolosi quando il Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo o il Procuratore distrettuale comunica, d'iniziativa o su segnalazione del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica competente in relazione al luogo di detenzione o internamento, l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata. In tal caso si prescinde dalle procedure previste dai commi 2 e 3.

-- **testo dell'art. 21, comma 4, o.p.** nella formulazione vigente prima dell'ultimo intervento (colonna sinistra) e quella risultante dalle modifiche introdotte con l'art. 1 del d.l. n. 162/2022 (colonna destra, in evidenza le modifiche introdotte):

Art. 21 - Lavoro all'esterno.

omissis

4. Per ciascun condannato o internato il provvedimento di ammissione al lavoro esterno diviene esecutivo dopo l'approvazione del magistrato di sorveglianza.

Art. 21 - Lavoro all'esterno.

omissis

*4. Per ciascun condannato o internato il provvedimento di ammissione al lavoro esterno diviene esecutivo dopo l'approvazione del magistrato di sorveglianza. **Quando sono ammessi al lavoro esterno detenuti o internati condannati per delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico mediante il compimento di atti di violenza, nonché per i delitti di cui all'articolo 416-bis del codice penale o commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni in esso previste, all'approvazione provvede il tribunale di sorveglianza.***



-- **testo dell'art. 30-ter, commi 1 e 7, o.p.** nella formulazione vigente prima dell'ultimo intervento (colonna sinistra) e quella risultante dalle modifiche introdotte con l'art. 1 del d.l. n. 162/2022 (colonna destra, in evidenza le modifiche introdotte):

Art. 30-ter - Permessi premio.

1. Ai condannati che hanno tenuto regolare condotta e che non risultino socialmente pericolosi, il magistrato di sorveglianza, sentito il diretto dell'istituto, può concedere permessi premio, di durata non superiore a 15 giorni, per consentire di coltivare interessi affettivi, culturali e di lavoro.

omissis

7. Il provvedimento relativo ai permessi premio è soggetto a reclamo al tribunale di sorveglianza, secondo le procedure di cui all'art. 30 bis.

Art. 30-ter - Permessi premio.

1. Ai condannati che hanno tenuto regolare condotta e che non risultino socialmente pericolosi, il magistrato di sorveglianza, **o, quando si tratta di condannati per delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico mediante il compimento di atti di violenza, nonché per i delitti di cui all'articolo 416-bis del codice penale o commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni in esso previste, il tribunale di sorveglianza,** sentito il direttore dell'istituto, può concedere permessi premio, di durata non superiore a 15 giorni, per consentire di coltivare interessi affettivi, culturali e di lavoro.

omissis

7. Il provvedimento relativo ai permessi premio **emesso dal magistrato di sorveglianza** è soggetto a reclamo al tribunale di sorveglianza, secondo le procedure di cui all'art. 30 bis **entro il termine di quindici giorni dalla comunicazione del provvedimento medesimo.**

-- **testo dell'art. 2 del d.l. 13.05.1991, n. 152**, convertito con modificazioni dalla legge 12.07.1991, n. 203, in tema di liberazione condizionale, nella formulazione vigente prima dell'ultimo intervento (colonna sinistra) e quella risultante dalle modifiche di recente introdotte con l'art. 2 del d.l. n. 162/2022 (colonna destra, in evidenza le modifiche introdotte):

Art. 2.

1. I condannati per i delitti indicati nei commi 1, 1-ter e 1-quater dell'art. 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, possono essere

Art. 2.

1. I condannati per i delitti indicati nei commi 1, 1-ter e 1-quater dell'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354,

ammessi alla liberazione condizionale solo se ricorrono i relativi presupposti previsti dallo stesso comma per la concessione dei benefici ivi indicati. Si osservano le disposizioni dei commi 2 e 3 dell'art. 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354.

2. Fermi restando gli ulteriori requisiti e gli altri limiti di pena previsti dall'art. 176 del codice penale e fatto salvo quanto stabilito dall'art. 8 della legge 29 maggio 1982, n. 304, i soggetti di cui al comma 1 non possono comunque essere ammessi alla liberazione condizionale se non hanno scontato almeno due terzi della pena temporanea.

3. La disposizione del comma 2 non si applica alle persone indicate nell'art. 58-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354.

possono essere ammessi alla liberazione condizionale solo se ricorrono le condizioni indicate nello stesso articolo 4-bis per la concessione dei benefici. Si osservano le disposizioni dei commi 2, 2-bis e 3 dell'articolo 4-bis della citata legge n. 354 del 1975.

2. Fermi restando gli ulteriori requisiti e gli altri limiti di pena previsti dall'articolo 176 del codice penale e fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 8 della legge 29 maggio 1982, n. 304, i soggetti di cui al comma 1 non possono comunque essere ammessi alla liberazione condizionale se non hanno scontato almeno due terzi della pena temporanea o almeno trenta anni di pena, quando vi è stata condanna all'ergastolo per taluno dei delitti indicati nel comma 1 dell'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354. In tal caso, la pena dell'ergastolo rimane estinta e le misure di sicurezza personali ordinate dal giudice con la sentenza di condanna o con provvedimento successivo sono revocate, ai sensi dell'articolo 177, secondo comma, del codice penale, decorsi dieci anni dalla data del provvedimento di liberazione condizionale e la libertà vigilata, disposta ai sensi dell'articolo 230, primo comma, numero 2, del medesimo codice penale, comporta sempre per il condannato il divieto di incontrare o mantenere comunque contatti con soggetti condannati per i reati di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale o sottoposti a misura di prevenzione ai sensi delle lettere a), b), d), e), f) e g) del comma 1 dell'articolo 4 del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, o condannati per alcuno dei reati indicati nelle citate lettere.

3. (invariato)